



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa



REGOLAMENTO D'IGIENE

REGOLAMENTO D'IGIENE	1
REGOLAMENTO D'IGIENE	9
TITOLO I	9
VIGILANZA E ASSISTENZA SANITARIA	9
CAPO I	9
Vigilanza sanitaria	9
Art. 1 – Autorità sanitaria comunale	9
ART. 2 – UFFICIALE SANITARIO	9
ART. 3 – CONSORZI PER L'UFFICIALE SANITARIO	9
ART. 4 – ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO	9
ART. 5 – ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE.	10
ART. 6 – VIGILANZA VETERINARIA.	11
ART. 7 – SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO DELLE FARMACIE	11
ART. 8 – DIVIETO DI ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE SUL SUOLO PUBBLICO	11
ART. 9 – ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA AI POVERI	11
ART. 10 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI POVERI – RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ DI POVERO	11
ART. 11 – PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI POVERI – RICORSI	12
ART. 12 – CONSEGNA DELL'ELENCO – MODIFICHE	12
ART. 13 – ELENCO PER L'ASSISTENZA VETERINARIA GRATUITA AI POVERI	12
ART. 14 – SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI AI POVERI	12
ART. 15 – REGISTRO PER I MEDICINALI AI POVERI	12
ART. 16 – COMPETENZA PER LA RICHIESTA DEI MEDICINALI – CASI DI URGENZA	12
ART. 17 – FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI MEDICINALI	13
ART. 18 – REVISIONE E TARIFFAZIONE DELLE RICETTE.	13
ART. 19 – DISPOSIZIONI COMUNI AI SANITARI CONDOTTI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOGGETTA A VIGILANZA SANITARIA	13
TITOLO II	13
IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO	13
CAPO I*	13
IGIENE DEL SUOLO	13
ART. 20 – DEFLUSSO DELLE ACQUE	13
ART. 21 – RACCOLTA D'ACQUA A SCOPO AGRICOLO E INDUSTRIALE	14
ART. 22 – MACERAZIONE DELLE PIANTE TESSILI	14
ART. 23 – SCARICO DELLE ACQUE DELLA MACERAZIONE	14
ART. 24 – DISTANZE PER LE VASCHE DI MACERAZIONE	14
ART. 25 – NETTEZZA URBANA	15
ART. 26 – IMMONDIZIE E MATERIE PUTRESCIBILI	15
ART. 27 – DEPOSITI DI LETAME PER CONCIME	15
ART. 28 – STALLE RURALI E CONCIMAIE	15
ART. 29 - TRASPORTI	16
ART. 30 – PIANO DEI CORTILI	16
ART. 31 – DISTANZA DELLE STALLE DALL'ABITATO	16
ART. 31 BIS – POLLAME ED ANIMALI DA CORTILE, BOVINI, SUINI, ECC.	16
ART. 31 TER – DEPOSITI DI ANIMALI PICCOLI, POLLAME VIVO ED ALTRO	16
ART. 32 – VUOTATURA POZZI NERI	17
ART. 33 – PROTEZIONE DEL SOTTOSUOLO	17
ART. 34 – SOTTERRAMENTO ANIMALI MORTI – RIFIUTI CARNI MACELLATE	17
ART. 35 – SCARICHI DELLE ACQUE	18
ART. 36 – CAVE	18
CAPO II	18

IGIENE DELL'ABITATO	18
ART. 37 – AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, SOPRAELEVAZIONE O MODIFICAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI	18
ART. 38 – ALTEZZA DELLE CASE E NUMERO DEI PIANI	18
ART. 39 – VIE PRIVATE	19
ART. 40 – CORTILI	19
ART. 41 – ACCUMULI DI LETAME	19
ART. 42 – LOCALI DI ABITAZIONE	19
ART. 43 - FINESTRE	20
ART. 44 – MATERIALI	20
ART. 45 - SOLAI	20
ART. 46 – ANDITI, VESTIBOLI, CORRIDOI, SCALE	20
ART. 47 - CAMINI	20
ART. 48 - GRONDAIE	20
ART. 49 – PULIZIA DELLE ABITAZIONI	21
ART. 50 - LATRINE	21
ART. 51 – ABITATI RURALI	21
ART. 52 – ABITAZIONI INSALUBRI	21
ART. 53 – ALBERGHI	22
ART. 54 – ABITAZIONI COLLETTIVE	22
ART. 55 - RIPARAZIONI DI FABBRICATI	22
ART. 56 – MACELLAZIONE ED ALLEVAMENTO DI ANIMALI, CARNIFICI, ECC.	22
ART. 57 – AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ	23
ART. 58 – ORDINANZA DI SGOMBRO, PER INABITABILITÀ, DELLE CASE	23
ART. 59 – TUBI DI SCARICO, SCUDERIE, STALLE	23
CAPO III	23
IGIENE DELLE SCUOLE	23
ART. 60 – COMPITI DELL'UFFICIALE SANITARIO	23
ART. 61 – ISPEZIONE PREVENTIVA DELLE SCUOLE	24
ART. 62 – ISPEZIONI PERIODICHE ALLE SCUOLE	24
ART. 63 – CASI DI MALATTIE DIFFUSIBILI	24
ART. 64 – ORDINE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE	24
ART. 65 – ISPEZIONI ALLE SCUOLE PRIVATE ED AGLI ASILI	24
ART. 66 – CONVIVENTI CON PERSONE COLPITE DA MALATTIE INFETTIVE	25
ART. 67 - VACCINAZIONE	25
ART. 68 – ESERCIZI GINNASTICI	25
ART. 69 – PULIZIA DELLE SCUOLE	25
ART. 70 – LATRINE, LAVABI ED ACQUA POTABILE	25
CAPO IV	25
IGIENE DEGLI ABITATI RURALI	25
ART. 71 – ABITABILITÀ CASE RURALI	25
ART. 72 - ISPEZIONI	26
ART. 73 - DIVIETI	26
ART. 74 – RICOVERI PER GLI OPERAI AVVENTIZI	26
ART. 75 – ABITAZIONI AL PERSONALE ADDETTO AD OPERE PUBBLICHE	26
ART. 76 – IDONEITÀ DEI RICOVERI	26
ART. 77 – CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DEI RICOVERI	27
CAPO V	27
SORVEGLIANZA SULLE ACQUE POTABILI	27
ART. 78 – APPROVVIGIONAMENTI	27
ART. 79 – FONTANE PUBBLICHE	27
ART. 80 – ACQUA NELLE CASE	27
ART. 81 - DISTRIBUZIONE	27
ART. 82 - TUBATURA	27
ART. 83 - POZZI D'ACQUA	28
ART. 84 – COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI POZZI	28
ART. 85 - CISTERNE	28

ART. 86 – COSTRUZIONE CISTERNE	28
ART. 87 – ABBEVERATOI PUBBLICI	28
CAPO VI	29
IGIENE DEL LAVORO	29
ART. 88 – LAVATOI PUBBLICI	29
ART. 89 – FABBRICHE, STABILIMENTI	29
ART. 89 BIS – FABBRICHE E STABILIMENTI – INIZIO DI ATTIVITÀ	29
ART. 89 TER	30
ART. 90 – INCONVENIENTI IGIENICI	30
ART. 91 – CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI E PERICOLOSE	30
ART. 92 – FABBRICHE DI CONCIMI CHIMICI – DEPOSITI DI CENCI, DI CRISALIDI, SANSE, DI RESIDUI INDUSTRIALI, DI OSSA, PELLI, STRACCI, ECC.	30
CAPO VII	30
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI	30
ART. 93 – NORME INTEGRATIVE	30
TITOLO III	31
IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO	31
CAPO I	31
DISPOSIZIONI GENERALI	31
ART. 94 - VIGILANZA	31
ART. 95 - ESERCIZI	31
ART. 96 – APERTURA ESERCIZI DI COMMESTIBILI	31
ART. 97 – LOCALI	32
ART. 98 – BILANCE, STADERE, PESI	32
ART. 99 - RECIPIENTI	32
ART. 100 – RESPONSABILITÀ	32
ART. 101 – PRODOTTI ADULTERATI	32
ART. 102 – PERSONALE – VISITA UFFICIALE SANITARIO	32
ART. 103 – REGISTRO VISITE SANITARIE – SANZIONI	33
ART. 104 - ISPEZIONI	33
ART. 105 – PRELIEVO CAMPIONI, ANALISI, SANZIONI	33
CAPO II	33
CARNI DI ANIMALI DA MACELLO	33
ART. 106 – NORME REGOLATORI	33
ART. 107 – INSUFFLAZIONE DI ARIA	33
ART. 108 – ISPEZIONE SANITARIA ALLE CARNI	33
ART. 109 – SPACCI DI VENDITA	34
ART. 110 - DIVIETI	34
ART. 111 – INTRODUZIONE NEL COMUNE DI CARNI FRESCHE MACELLATE	34
ART. 112 – LABORATORI CARNI INSACCATE, SALATE O COMUNQUE PREPARATE	34
ART. 113 PREPARAZIONE INSACCATI	35
CAPO III	35
ESTRATTI ALIMENTARI – ANIMALI DA CORTILE – SELVAGGINA – PESCE – CROSTACEI – MOLLUSCHI	35
ART. 114 – ESTRATTI PER BRODO, CONDIMENTI	35
ART. 114 BIS	36
ART. 115 – VIGILANZA	36
ART. 116 – DIVIETI	36
ART. 117 – VISITA DELLA SELVAGGINA	37
ART. 118 – VENDITA POLLAME E SELVAGGINA	37
ART. 119 – PESCE	37

ART. 120 – DIVIETI	37
ART. 121 – VENDITE AMBULANTI DI PESCE E POLLAMI	37
CAPO IV	37
CEREALI – FARINE PANE – PASTE ALIMENTARI	37
ART. 122 – REQUISITI PER I CEREALI	37
ART. 123 – PRODUZIONE E VENDITA DI FARINA E PANE	38
ART. 124 – DIVIETO DI VENDITA DI FARINE	38
ART. 125 – PANIFICAZIONE	38
ART. 126 – DIVIETI VENDITA PANE	38
ART. 127 – LOCALI	38
ART. 128 – PASTE ALIMENTARI	39
CAPO V	39
LATTE – BURRO – FORMAGGI – MARGARINA – LATTICINI – STRUTTO – OLI – VINI – ACETO	39
ART. 129 – NORME APPLICABILI PER IL LATTE	39
ART. 130 - NORME APPLICABILI PER IL BURRO E SURROGATI, FORMAGGI, STRUTTO, OLIO, VINI, ACETO	39
ART. 131 – VENDITA FORMAGGIO	39
ART. 131 BIS - ACETO	40
ART. 132 – VENDITA BURRO	40
CAPO VI	41
FRUTTA – ERBAGGI – LEGUMI SECCHI – FUNGHI	41
ART. 133 – DIVIETI	41
ART. 134 – VISITA PREVENTIVA PER LA VENDITA FUNGHI	41
CAPO VII	41
CAFFÉ – THE – CACAO E CIOCCOLATO – DROGHE E COLONIALI – SCIROPPI E CONSERVE DI FRUTTA – ACQUE GASSOSE – BIRRA E LIMONATE	41
ART. 135 – CACAO	41
ART. 136 – CIOCCOLATO	42
ART. 137 – SURROGATO DI CIOCCOLATO	42
ART. 138 – ETICHETTE ED INVOLUCRI.	42
ART. 139 – DIVIETI.	42
ART. 140 – CAFFÉ	42
ART. 141 – SUCCEDANEI	43
ART. 142 – THÉ	43
ART. 143 – ZAFFERANO	43
ART. 144 – SUCCO DI FRUTTA	43
ART. 145 – DIVIETI	44
ART. 146 – ACQUE GASSOSE	44
ART. 147 – ACQUE GASSOSE SCIROPPIATE	45
ART. 148 – BOTTIGLIE E SIFONI	45
ART. 149 – PERSONALE	45
ART. 150 – FABBRICHE DI ACQUE GASSOSE	45
ART. 151 – BIRRA	45
ART. 152 – DIVIETI	46
ART. 153 – TRASPORTI DI BIRRA	46
CAPO VIII	46
SUPPELETTILI DA CUCINA E DA TAVOLA – GIOCATTOLI – POPPATOI – GHIACCIO E FRIGORIFERI – GELATI – CARTA DA INVOLGERE GENERI ALIMENTARI – COLORI NOCIVI.	46
ART. 154 – DIVIETI	46
ART. 155 – POPPATOI	46
ART. 156 – GHIACCIO	47

ART. 157 – FRIGORIFERI	47
ART. 158 – CARTA DA INVOLGERE GENERI ALIMENTARI	47
ART. 159 – GELATI	47
ART. 160 – VENDITA AMBULANTE DI GELATI, DI DOLCIUMI E DI BIBITE	48
ART. 161 – COLORI NOCIVI	49
CAPO IX	49
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI	49
ART. 162 – NORME INTEGRATIVE	49
TITOLO IV	50
LOTTA CONTRO LE MOSCHE	50
CAPO I	50
DISPOSIZIONI GENERALI – RACCOLTA ED ESPORTAZIONE MATERIE PUTRESCIBILI	50
ART. 163 – NETTEZZA URBANA IN GENERE	50
ART. 164 – RACCOLTA DI IMMONDIZIE E DELLE MATERIE PUTRESCIBILI	50
ART. 165 – ASPORTAZIONE DELLE IMMONDIZIE E DELLE MATERIE PUTRESCIBILI	51
ART. 166 – DEPOSITI DI IMMONDIZIE E DI MATERIE PUTRESCIBILI	51
ART. 167 – GIARDINI URBANI E TERRENI COLTIVATI NEL CENTRO DI POPOLAZIONE AGGLOMERATA	51
CAPO II	51
DISPOSIZIONI GENERALI	51
ART. 168 – SCUDERIE E STALLE	51
ART. 169 – DEPOSITI DI POLLAME	52
ART. 170 – FIERE – FESTE – MERCATI	52
ART. 171 – ESERCIZI PUBBLICI	52
ART. 172 – SPACCI DI GENERI ALIMENTARI	52
ART. 173 – VENDITORI AMBULANTI	53
ART. 174 – STABILIMENTI DI SOSTANZE ALIMENTARI	53
ART. 175 – ISTITUTI DI RICOVERO E DI CURA – COLLETTIVITÀ	53
CAPO III	54
DISPOSIZIONE FINALE	54
ART. 176 – NORME INTEGRATIVE	54
TITOLO V	54
MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI	54
CAPO I	54
MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO	54
ART. 177 – MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE	54
ART. 178 – DENUNCIA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE	55
ART. 179 – ALTRI CASI DI MALATTIE INFETTIVE	56
ART. 180 – NORME INTEGRATIVE – DISINFEZIONI – LOCALI DI ISOLAMENTO	56
ART. 181 – VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA	56
ART. 182 – VACCINAZIONE ANTITIFICA	57
ART. 184 – PROFILASSI DELLA FEBBRE PUPERALE	57
ART. 185 – PROFILASSI NEGLI ESERCIZI DI BARBIERI E PARRUCCHIERI	57
CAPO II	58
MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI	58
ART. 186 – OBBLIGO DENUNCIA DI MALATTIE INFETTIVE	58
ART. 187 – CASI D'INTERVENTO DEL PREFETTO	58

ART. 188 – REGISTRAZIONE DEI CANI - MUSOLIERA	59
ART. 189 – RABBIA	59
ART. 190 – MISURE IN CASO DI RABBIA	59
ART. 191 – DISTRUZIONE DI ANIMALI MORTI	59
ART. 192 – MISURE PER IMPEDIRE IL DIFFONDERSI DI MALATTIE DEL BESTIAME	59
ART. 193 – CASI DI FARCINO, MOCCIO O CIMURRO	60
ART. 194 – TUBERCOLOSI MAMMARIA	60
ART. 195 – DISINFEZIONE CARRI TRASPORTO	60
ART. 196 – VIGILANZA SU FIERE, MERCATI, STALLE DI SOSTA E DI DEPOSITO	60
TITOLO VI	60
POLIZIA MORTUARIA	60
CAPO I	60
DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTI DI DECESSI	60
ART. 197 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	60
ART. 198 – SOSPETTI DI REATO	61
ART. 199 - AUTOPSIE	61
ART. 200 – RISCONTRO DIAGNOSTICO	61
ART. 201 – FUNZIONI DI MEDICO NECROSCOPO	62
ART. 202 – RINVENIMENTO RESTI UMANI	62
ART. 203 – PERMESSO DI SEPOLTURA	62
CAPO II	62
DISPOSIZIONI TECNICHE	62
ART. 204 – PERIODO DI OSSERVAZIONE	62
ART. 205 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	63
Art. 206 – CAMERA MORTUARIA	63
ART. 207 – SALA PER AUTOPSIE	63
ART. 208 - OSSARIO	64
CAPO III	64
TRASPORTO DEI CADAVERI	64
ART. 209 – TARiffe TRASPORTI FUNEBRI	64
ART. 210 – TRASPORTO PRIMA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE	64
ART. 211 – CASI DI MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE	64
ART. 212 – MODALITÀ DEI TRASPORTI	64
ART. 213 - CARRI	65
ART. 214 - RIMESSE	65
ART. 215 – ORARI E PERCORSI	65
ART. 216 – TRASPORTI FUORI DEL COMUNE	65
CAPO IV	66
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO	66
ART. 217 – CIMITERI – CUSTODE - REGISTRI	66
ART. 218 – INUMAZIONE	67
ART. 219 - TUMULAZIONE	67
ART. 220 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	68
ART. 221 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE	68
ART. 222 – RINVENIMENTI DI OSSA	68
ART. 223 - ESTUMULAZIONI	69
CAPO V	69
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	69
ART. 224 – CONCESSIONI CIMITERIALI	69
ART. 225 – CONCESSIONI TEMPORANEE E PERPETUE	69
ART. 226 – TRASMISSIBILITÀ	70
ART. 227 – PROGETTI – MONUMENTI E LAPIDI –	70
ABBANDONO DI SEPOLTURE PRIVATE	70

ART. 228 – CIMITERO CONSORZIALE	70
ART. 229 – TARIFFA CONCESSIONI CIMITERIALI	70
ART. 230 – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEI CIMITERI	71
ART. 231 – CAPPELLE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO	71
ART. 232 – REQUISITI PER LE CAPPELLE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO	71
ART. 233 – DIVIETI DI COSTRUZIONE	71
CAPO VI	72
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE DEL TITOLO IV	72
ART. 234 – SANZIONI	72
ART. 235 – NORME INTEGRATIVE	72
ART. 236 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	72
TITOLO VII	73
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE	73
ART. 237 – DONATORI DI SANGUE	73
ART. 238 – AUTORIZZAZIONI – DIVIETI – PENALITÀ	73
ART. 239 – VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	73
ART. 240 – SEQUESTRI PER CONTRAVVENZIONI – PRELIEVO DI CAMPIONI	73
ART. 241 – PIANTE OFFICINALI ED ERBORISTERIA	74
ART. 242 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	74
ART. 243 – NORME INTEGRATIVE	74

INDICE



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO D'IGIENE

TITOLO I

VIGILANZA E ASSISTENZA SANITARIA

CAPO I

VIGILANZA SANITARIA

ART. 1 – AUTORITÀ SANITARIA COMUNALE

1. Il Sindaco, ai sensi degli artt. 1 e 2 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è l'autorità sanitaria del Comune cui, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario (e dell'Ufficio di Igiene ove esista), sono affidate la vigilanza e la tutela dell'igiene e della sanità pubblica e la profilassi delle malattie trasmissibili.

ART. 2 – UFFICIALE SANITARIO

1. L'organo comunale sanitario preminente, alle dipendenze del Sindaco, è l'Ufficiale Sanitario. Questi, come ufficiale governativo, dipende direttamente dall'autorità sanitaria provinciale, di cui esegue gli ordini.

ART. 3 – CONSORZI PER L'UFFICIALE SANITARIO

1. Nei casi di costituzione di consorzio per l'Ufficiale Sanitario le attribuzioni delle autorità comunali, di cui all'articolo precedente, sono esercitate dal Presidente del Consorzio.

ART. 4 – ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO

1. L'Ufficiale Sanitario:

- a. vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune o dei Comuni consorziati e ne tiene informato il Medico Provinciale;
- b. vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al Sindaco ed al Medico Provinciale;

c. denuncia al Sindaco ed al Medico Provinciale ogni trasgressione alle leggi ed ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale, e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

d. riferisce sollecitamente al Sindaco ed al Medico Provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

e. assiste il Sindaco nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

f. raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni del Medico Provinciale;

g. nell'espletamento del suo servizio l'Ufficiale Sanitario può chiedere il concorso degli altri Uffici comunali, secondo le rispettive competenze;

h. l'Ufficiale Sanitario dirige il laboratorio di ricerche (quando esista) ed ha a disposizione vigili sanitari e disinfettatori.

2. Sono pure alle dipendenze ed a disposizione dell'Ufficiale Sanitario i medici condotti ed il veterinario comunale non solo per le mansioni a loro spettanti per obbligo di capitolato, ma per tutte le questioni che più specialmente siano attinenti all'igiene e polizia sanitaria.

3. Il personale addetto all'Ufficio di igiene dovrà per disposizione dell'Ufficiale Sanitario eseguire ispezioni sulle condizioni del suolo ed abitato, bevande, sostanze alimentari, oggetti d'uso domestico messi in commercio e su quanto, insomma, interessa la sanità pubblica.

4. I vigili sanitari debbono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco da presentare a richiesta, od essere accompagnati da guardia municipale in divisa.

5. Si procede all'ispezione sanitaria quando ci sia motivo a contravvenzione della quale si redigerà apposito verbale sottoscritto dal contravventore; quando questi si rifiuti ne sarà fatta menzione indicando i motivi addotti.

6. Il materiale per cui si procede a contravvenzione sarà sottoposto a registrazione ed i registri porteranno la firma dell'agente e del contravventore.

7. Di ogni sostanza da analizzare verranno presi tre campioni da prelevarsi con le prescritte modalità dei quali uno resterà all'interessato, uno all'Ufficio di igiene a disposizione dell'autorità giudiziaria, uno si troverà al laboratorio di analisi.

8. Gli incaricati delle ispezioni dovranno trasmettere rapporto giornaliero all'Ufficio di igiene.

9. Quando una sostanza sequestrata risulti comunque insalubre il Sindaco potrà ordinarne la distruzione o destinarla agli usi indicati dall'Ufficiale Sanitario.

10. Quando risulti che la adulterazione è avvenuta per colpa del fabbricante, l'Ufficiale Sanitario promuoverà col Medico Provinciale la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria del luogo di residenza del fabbricante prima di dare il risultato dell'analisi all'esercente presso il quale è stato effettuato il prelevamento.

11. I campioni non facilmente alterabili vanno conservati per un mese.

12. In caso di recidiva l'autorità comunale pubblicherà il nome dei contravventori al regolamento d'igiene.

ART. 5 – ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE.

1. Chiunque intenda esercitare nel Comune la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, deve far registrare il proprio diploma di abilitazione nell'Ufficio Sanitario Comunale.

2. L'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici, ortopedici ed ernisti, infermieri autorizzati od abilitati, massaggiatori) è subordinato alla registrazione della licenza o del certificato di abilitazione nell'Ufficio Sanitario del Comune ai sensi

del regolamento 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti sanitarie e delle professioni sanitarie.

ART. 6 – VIGILANZA VETERINARIA.

1. Il veterinario condotto deve:
 - a. denunziare ogni caso di malattia infettiva negli animali e curare l'esecuzione dei provvedimenti di legge per impedirne la diffusione;
 - b. accertarsi delle cause di morte degli animali per determinare l'uso o la distruzione delle carni;
 - c. vigilare sull'igiene delle stalle, sulle condizioni di salute degli animali destinati alla produzione del latte;
 - d. ispezionare gli animali da macello, i locali in cui si fa la macellazione, le carni macellate e gli spacci delle medesime;
 - e. riferire, periodicamente, all'Ufficiale Sanitario ed al Sindaco (od al Presidente del Consorzio), sullo stato sanitario del bestiame.

ART. 7 – SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO DELLE FARMACIE

1. Il farmacista deve prestare il suo servizio anche di notte nei giorni festivi, ad ogni chiamata.
2. Ove esistano più farmacie, viene stabilito un turno per il servizio notturno e per quello festivo.

ART. 8 – DIVIETO DI ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE SUL SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico sono vietati l'esercizio delle professioni sanitarie, salvo i casi di assoluta urgenza, la vendita dei medicinali ad uso interno ed esterno, la distribuzione, anche gratuita, di campioni medicinali, a scopo pubblicitario.

ART. 9 – ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA AI POVERI

1. Il comune ha l'obbligo di procedere alla formazione di uno speciale ed unico elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto il Comune è tenuto a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.
2. Se esistono Opere Pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita ai poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, il Comune è soltanto obbligato a completarla.

ART.10 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI POVERI – RICONOSCIMENTO DELLA QUALITÀ DI POVERO

1. La compilazione dell'elenco dei poveri è effettuata dalla Giunta Comunale sentiti i medici condotti, non più tardi del 15 dicembre di ogni anno. La qualifica di povero è attribuita non soltanto a quelli che vivono a carico della pubblica beneficenza ma anche a chi versi in eccezionali

ristrettezze economiche, per mancanza di mezzi finanziari adeguati. Il riconoscimento di tale qualità non può essere mai subordinato a condizioni di domicilio o di residenza nel territorio comunale.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI POVERI – RICORSI

1. L’elenco viene pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni e contro di esso, nello stesso termine, chiunque se ne senta leso, può ricorrere al Consiglio Comunale, che decide definitivamente con deliberazione motivata.
2. Il ricorso al Consiglio Comunale non ha effetto sospensivo.

ART. 12 – CONSEGNA DELL’ELENCO – MODIFICHE

1. Divenuto definitivo, l’elenco viene dal Sindaco consegnato ai medici ed alle ostetriche condotte.
2. Durante l’anno, le aggiunte all’elenco già deliberato vengono fatte con lo stesso procedimento di cui agli articoli precedenti. Per i poveri di passaggio nel Comune, provvede il Sindaco, salvo l’approvazione della Giunta Comunale.
3. I sanitari debbono prestare gratuitamente la loro assistenza anche alle persone la cui iscrizione sia contestata, sempre che esse siano iscritte nell’elenco dei poveri dell’anno precedente e fino a che non sia stata risolta definitivamente la contestazione.

ART. 13 – ELENCO PER L’ASSISTENZA VETERINARIA GRATUITA AI POVERI

1. Il Comune compila un altro speciale elenco annuale dei possessori di bestiame che, essendo in condizioni di povertà, abbiano diritto alle prestazioni gratuite da parte del veterinario comunale. Per la formazione dell’elenco deve essere sentito anche il veterinario condotto e vengono osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili.

ART. 14 – SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI AI POVERI

1. Il Sindaco rilascia, ai poveri cui è concessa la gratuita somministrazione dei medicinali, una tessera od un libretto di ammissione, nel quale vengono annotati il nome e cognome del concessionario e delle persone della sua famiglia alle quali è esteso tale beneficio.
2. Sotto il nome di medicinali si comprendono, oltre i farmaci, anche i materiali di disinfezione, i bendaggi, le fasciature e gli altri presidi strettamente necessari a completare la cura.

ART. 15 – REGISTRO PER I MEDICINALI AI POVERI

1. Le ricette compilate dal medico condotto debbono essere presentate all’Ufficio Sanitario per il visto del Sindaco e dell’Ufficiale Sanitario, che provvederà anche ad annotare su apposito registro le prescrizioni stesse.

ART. 16 – COMPETENZA PER LA RICHIESTA DEI MEDICINALI – CASI DI URGENZA

1. Ogni medico condotto ed ogni ostetrica è autorizzato a rilasciare richiesta soltanto per i malati poveri e per le donne gestanti povere della sua circoscrizione, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 9. Però, in caso d'urgenza, qualunque sanitario legalmente esercitante può fare prescrizione per i primi soccorsi e, sotto la sua personale responsabilità, ordinare che la richiesta venga spedita, salvo ratifica del Sindaco.

ART. 17 – FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DI MEDICINALI

1. Salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, ogni richiesta (o ricetta) deve indicare il nome, cognome e domicilio della persona a cui favore viene rilasciata e la diagnosi. La richiesta, da compilarsi tutta di pugno del sanitario, deve, inoltre, stabilire in termini propri, chiari e precisi, escluso ogni linguaggio convenzionale, i componenti e le dosi del farmaco da somministrarsi. Una richiesta vale per una sola volta anche quando porti l'indicazione "da ripetersi per due o più giorni".

ART. 18 – REVISIONE E TARIFFAZIONE DELLE RICETTE.

1. La revisione e la tariffazione delle ricette esibite dal farmacista per la liquidazione, sono di competenza dell'Ufficiale Sanitario.
2. Le ricette vistate restano giacenti presso l'Ufficio Sanitario.

ART. 19 – DISPOSIZIONI COMUNI AI SANITARI CONDOTTI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOGGETTA A VIGILANZA SANITARIA

1. Per quanto non è previsto in questo titolo, i sanitari condotti devono osservare le disposizioni integrative contenute nel regolamento comunale sullo stato giuridico ed economico dei sanitari condotti.
2. Per l'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria (ivi compresa l'apertura eventuale di stabilimenti balneari, termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini) si applicano le disposizioni del Capo V del T.U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni.

TITOLO II

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPO I°

IGIENE DEL SUOLO

ART. 20 – DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari di terreni non palustri, anche fuori degli aggregati urbani, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, debbono conservare i terreni stessi costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.
2. I proprietari di case distrutte dovranno provvedere a riordinare gli accumuli di macerie e ad impedire, con opportuni recinti, che sul suolo di loro proprietà vi possano essere depositate immondizie, escrementi, ecc.

3. Se in detta superficie esistessero dei pozzi accessibili che sia provveduto ad impedire il libero prelevamento dell'acqua.
4. Sono vietate perciò:
 - a. le opere, qualunque sia il loro scopo, che impediscono il normale deflusso delle acque dei terreni;
 - b. le opere nel sottosuolo che determinino inconvenienti igienici e le irrigazioni a scopo agricolo che apportino danno ai fabbricati prossimi per sopraelevazione dell'umidità sotterranea e per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, salvo che per questa non avvenga un continuo ricambio;
 - c. le escavazioni di fosse, buche, vasche, ecc. che possano dar luogo a raccolta di acque stagnanti.

ART. 21 – RACCOLTA D'ACQUA A SCOPO AGRICOLO E INDUSTRIALE

1. Gli sbarramenti dei corsi delle acque superficiali a scopo agricolo od a scopo industriale possono essere autorizzati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, sempre che essi non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica.
2. I bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli ed industriali devono avere il fondo e le pareti fatte in modo che sia impedito qualsiasi impaludamento.

ART. 22 – MACERAZIONE DELLE PIANTE TESSILI

1. La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non è permessa che in vasche a pareti e fondo fatti in modo che sia impedito qualunque loro impaludamento e costruite, preferibilmente, in muratura. Le pareti delle vasche debbono essere raccordate col fondo per evitare l'accumulo dei residui negli angoli, e per rendere più agevole la pulitura. Non è permessa tale macerazione nelle correnti e nei bacini di acqua di uso pubblico.

ART. 23 – SCARICO DELLE ACQUE DELLA MACERAZIONE

1. Il canale di scarico delle acque della macerazione deve essere costruito con pareti e con fondo impermeabili fino allo sbocco. Questo deve farsi in località ed in maniera da impedire alle acque di macerazione ogni danno alla salute pubblica.
2. Durante la macerazione l'acqua deve ricoprire costantemente nelle vasche i materiali e ricambiarsi il più possibile. Finita la macerazione, la vasca deve essere accuratamente ripulita ed i residui che si estraggono dal fondo della vasca stessa devono essere sparsi sul terreno circostante, all'asciutto, od altrimenti distrutti.

ART. 24 – DISTANZE PER LE VASCHE DI MACERAZIONE

1. Le vasche destinate alla macerazione devono essere collocate alla distanza di almeno duecento metri da ogni aggregato di abitazioni con un assieme di popolazione superiore alle cento persone, da scuole, da convitti, da caserme, da manifatture industriali o da sorgenti e pozzi situati a valle, ed alla distanza di almeno cinquanta metri da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio di acqua potabile o acquedotto.

ART. 25 – NETTEZZA URBANA

1. È proibito gettare sulle pubbliche piazze e vie, sia di giorno che di notte, sostanze putrescibili ed altre immondezze o lasciarvi defluire acque di rifiuto domestiche od industriali.
2. È vietato pure spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni ecc. aperti verso l'area pubblica, rifiuti di qualsiasi genere.
3. Quando il carico e lo scarico di qualsiasi materia debba per necessità farsi sulla pubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare guasto o lasciare lordure sul suolo pubblico e sgombrando e spazzando, ove occorra, prontamente la strada.
4. Il Comune provvederà alla continua nettezza delle piazze e delle strade dell'abitato; ed impedirà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi di immondizie e di letame.
5. La spazzatura pubblica sarà preferibilmente eseguita nelle prime ore del giorno (non oltre le 7 d'estate e le 9 d'inverno) e nelle prime ore della sera e dovrà farsi in modo che non venga sollevata eccessiva quantità di polvere, innaffiando il suolo ove occorra.
6. I fossi di scolo delle acque pluviali dovranno essere livellati in modo che le acque defluiscano liberamente; e saranno convenientemente espurgati da chi ne ha l'obbligo.
7. Si applicano le disposizioni per la lotta contro le mosche di cui agli articoli 163 e seguenti.

ART. 26 – IMMONDIZIE E MATERIE PUTRESCIBILI

1. Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico debbono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti. Sono vietati il gettito delle immondizie e delle materie putrescibili ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici e privati.
2. Le aree scoperte entro fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, debbono essere tenute sgombre, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.
3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 27 – DEPOSITI DI LETAME PER CONCIME

1. I depositi di letame per concime asportato dall'abitato, non potranno che essere fatti in aperta campagna, a distanza di almeno cinquecento metri da ogni abitazione, e di metri cinquanta dalle strade provinciali e comunali.

ART. 28 – STALLE RURALI E CONCIMAIE

1. Le stalle rurali per bovini ed equini adibiti a più di due capi adulti, devono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimenti di liquidi ed avente platea impermeabile.
2. Nelle stalle per equini poste nell'aggregato urbano dovrà essere riservato uno spazio, rivestito di materia impermeabile per un'altezza di metri 2 per la raccolta del letame che dovrà essere prelevato mattina e sera d'estate e la mattina d'inverno per essere trasportato in apposite concimaie distanti dall'abitato.
3. Per tutto quanto concerne le concimaie comunali si richiamano le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682. Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a

servirsi della concimaia esistente presso le stalle per il deposito del letame ed a conservare la stessa ed il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento.

ART. 29 - TRASPORTI

1. Per il trasporto delle materie di qualunque genere si dovranno adoperare sempre carri e recipienti bene adatti a trasportarle e contenerle, in modo che nessuna parte delle medesime abbia a cadere sugli spazi pubblici. Il trasporto dei letami dovrà essere effettuato a mezzo di carri provvisti di copertura.

2. Il trasporto del letame e delle spazzature fuori dell'abitato dovrà essere eseguito in modo da riuscire il meno molesto alla popolazione e durante i mesi caldi soltanto nelle prime ore del mattino e della notte.

3. Il letame che esalasse grave fetore dovrà essere asportato giornalmente.

ART. 30 – PIANO DEI CORTILI

1. I cortili il cui livello fosse inferiore al terreno circostante, per cui in seguito alle piogge l'acqua vi ristagnasse, saranno colmati a spese dei proprietari, o muniti di fognatura di scarico.

2. Nessuno potrà effettuare innovazioni di sorta al piano stradale, e praticarvi rialzi od avallamenti per qualsiasi scopo.

ART. 31 – DISTANZA DELLE STALLE DALL'ABITATO

1. È proibito allevare maiali, pecore ecc. nell'abitato ed animali da cortile sulle terrazze annesse alle abitazioni.

2. Gli ovili e i porcili posti alla periferia dell'abitato dovranno distare almeno 30 metri dall'abitazione più vicina.

3. Anche fuori dell'abitato gli ovili, porcili, ecc. saranno tenuti distanti dalle case di abitazione; dovranno essere giornalmente ripuliti e sgombrati dal letame, e provvisti di cisterne cementate per raccogliere le urine degli animali, quando queste non siano avviate nella concimaia. Il minimo di cubatura sarà di almeno 30 mc. per ogni capo di bestiame e mc. 20 per il bestiame minuto, come pecore, capre, maiali.

4. Il soffitto, le pareti, il pavimento delle stalle, nonché le rastrelliere e le mangiatoie dovranno essere costruiti con materiale da potersi facilmente ripulire e disinfeccare.

5. Le stalle saranno provviste di sufficienti finestre per la luce e per la ventilazione, munite di reti metalliche.

ART. 31 BIS – POLLAME ED ANIMALI DA CORTILE, BOVINI, SUINI, ECC.

1. Nell'interno della città e degli agglomerati urbani, siccome risultano delimitati negli atti ufficiali del censimento generale della popolazione, è vietato tenere bovini, equini, suini, polli ed animali da cortile in genere.

ART. 31 TER – DEPOSITI DI ANIMALI PICCOLI, POLLAME VIVO ED ALTRO

1. I depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali a scopo di industria o di commercio fuori della cerchia urbana devono essere autorizzati dal Comune dietro domanda scritta dell'interessato e su parere dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, ferme restando le disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

2. I depositi e gli allevamenti di animali vivi dovranno sempre rispondere ai seguenti requisiti:

a. Le pareti dei pollai e delle colombaie devono essere levigate, con gli spigoli arrotondati; il pavimento impermeabile, suscettibile di lavaggio e coperto di uno spesso strato di sabbia che dovrà essere periodicamente rinnovato; i posatoi e i nidi sospesi e separati dai muri a mezzo di isolatori atti ad impedire la circolazione dei parassiti;

b. Le conigliere debbono essere provviste di sottofondo di zinco, lamiera o cemento a piano inclinato verso una doccia, la quale condurrà le urine ad un tubo di scarico; la conigliera sarà giornalmente ripulita ed il sottofondo lavato in modo da impedire che si formino esalazioni moleste;

c. Gli ambienti debbono essere provvisti di ampie aperture comunicanti con l'esterno.

3. Restano comunque vietati i depositi suddetti a qualunque titolo e gli allevamenti domestici nel territorio del capoluogo ed in genere nei centri abitati, salve le eccezioni e le esenzioni che possono essere accordate dall'Autorità comunale a determinate categorie e in determinate zone.

4. È vietato comunque tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie in depositi o discariche di rifiuti solidi urbani (immondizie), od a distanze inferiori a ml. 500 dai detti depositi o discariche.

5. Ai detentori di animali di qualsiasi specie è in ogni caso fatto obbligo di impedire agli animali medesimi di accedere ai predetti depositi o discariche.

ART. 32 – VUOTATURA POZZI NERI

1. È vietato esporre materie fecali umane nei recinti dei luoghi abitati, e sulle vie e piazze.

2. La vuotatura dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti liquidi (latrine, cisterne delle orine e degli sciacquatoi, ecc.) dovrà essere fatta con sistemi inodori. Nei mesi da maggio a tutto settembre, non potrà essere fatta dopo le 9 antimeridiane.

3. Nel praticare la vuotatura dei pozzi neri, delle fogne, ecc. e nell'eseguire le riparazioni ai medesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno indicate dall'Ufficio Sanitario, per prevenire l'asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.

ART. 33 – PROTEZIONE DEL SOTTOSUOLO

1. Per evitare l'inquinamento delle acque del sottosuolo sono proibite le cisterne a fondo filtrante.

ART. 34 – SOTTERRAMENTO ANIMALI MORTI – RIFIUTI CARNI MACELLATE

1. Il trasporto delle carogne degli animali morti di malattia infettiva o diffusiva alla sardigna comunale ai sensi del seguente articolo 191 od al luogo dove dovranno essere infossati, si farà sotto la diretta sorveglianza degli agenti comunali mediante carro apposito o con altro mezzo di trasporto che impedisca la dispersione dei materiali infettati e con tutte quelle altre cautele che verranno indicate, caso per caso, dall'autorità sanitaria.

2. In qualunque caso l'interramento verrà fatto a distanza di almeno 500 metri dall'abitato alla profondità di almeno due metri, oppure in luogo appartato del fondo o della proprietà cui

l'animale appartiene, dopo che la carogna sia stata irrorata con liquidi disinfettanti e tali da renderne impossibile ogni diversa utilizzazione.

3. Le spese per il trasporto, la distribuzione od il seppellimento delle carogne degli animali di cui sopra, sono a carico dei rispettivi proprietari. È vietato gettare carogne di animali nei corsi di acqua.

4. Le parti di rifiuto degli animali macellati saranno pure sotterrate a distanza dai luoghi abitati, e sempre a valle dei medesimi, in località designata dall'autorità comunale.

ART. 35 – SCARICHI DELLE ACQUE

1. È vietato di fare sboccare nei corsi d'acqua, salvo se coperti ed incanalati con pareti impermeabili, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati di abitazioni, fogne od altri materiali in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto ed altre acque immonde, fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate, e per le meteoriche.

ART. 36 – CAVE

1. È necessaria la licenza del Prefetto (art. 327 T.U. leggi sanitarie) per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e di altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreni non dotati di facile scolo.

CAPO II

IGIENE DELL'ABITATO

ART. 37 – AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, SOPRAELEVAZIONE O MODIFICAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

1. Nessuna nuova costruzione può essere iniziata senza l'autorizzazione del Sindaco, che deve sentire il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia. Le domande devono essere accompagnate dal progetto, con i disegni in duplice copia da cui dovrà risultare la distribuzione degli ambienti, con notizie intorno alla costituzione del terreno su cui s'intende fabbricare ed alla falda acquea in esso, nonché quanto riguarda:

- a) i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condottata;
- b) le latrine o i pozzi o condotti neri;
- c) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

2. L'autorità sanitaria comunale ha il dovere di vigilare sull'esecuzione dei lavori per assicurarne la rispondenza ai criteri ed alle norme sull'igiene.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrate da quelle sul regolamento edilizio comunale.

ART. 38 – ALTEZZA DELLE CASE E NUMERO DEI PIANI

1. L'altezza delle case prospicienti vie pubbliche non potrà essere superiore alla larghezza delle vie stesse, eccezione fatta per le case prospicienti vie con direzione da nord a sud, per le quali l'altezza potrà essere anche di cinque quarti della larghezza della strada. Il numero dei piani delle case potrà essere di:

5	per quelle dell'altezza di m.	18 e più
4	" "	14 "
3	" "	11 "
2	" "	8 "

sempre compresi il piano terreno e gli ammezzati e le soffitte abitabili.

2. L'altezza delle case, al cornicione, non sarà superiore a m. 22 misurata tra il punto del piano stradale o del cortile da cui parte il muro di facciata, fino al margine più elevato del muro stesso.

ART. 39 – VIE PRIVATE

1. Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni delle vie pubbliche, dovendo alla loro regolare manutenzione provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al Comune per diritto acquisito al libero passaggio per esse.

2. Gli spazi concessi dalla legge per separazione fra casa e casa dovranno essere chiusi e saranno soggetti alle stesse regole stabilite per i cortili, riguardo, alla pavimentazione, agli scoli ed alla pulizia.

ART. 40 – CORTILI

1. L'ampiezza dei cortili sarà di almeno un quinto della superficie dei muri che li limitano. L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezzo la distanza media fra essi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

2. I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provvisti di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su tali suoli acque o materiali di rifiuto della casa.

ART. 41 – ACCUMULI DI LETAME

1. Sono proibiti gli accumuli di letame o di altre immondizie sui suoli indicati nell'articolo precedente. Il Sindaco potrà concedere l'uso di letamai fatti a regola d'arte e coperti convenientemente, per deposito provvisorio dello stallatico, i quali dovranno, in ogni caso, essere vuotati frequentemente.

ART. 42 – LOCALI DI ABITAZIONE

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti ad uso di abitazione. Potrà essere tuttavia tollerata l'abitabilità dei locali in cui essa era ammessa prima se i locali stessi abbiano almeno l'altezza di tre metri e per un metro almeno siano fuori terra; se siano separati con un intercapedine di metri 1,50 almeno dal terreno del cortile o della strada; se abbiano coperture sufficienti per la ventilazione e illuminazione dirette degli ambienti; se, ancora, la falda acquea sotterranea disti in ogni tempo di due metri almeno dalla base dei muri di fondazione.

ART. 43 - FINESTRE

1. Ogni ambiente che debba servire per abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera. La superficie illuminata dalle finestre sarà non minore di un decimo della superficie della stanza e quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non avrà una superficie minore di mq. 2. Nelle soffitte sarà tollerata una ampiezza di luce delle finestre uguale almeno ad un quindicesimo della superficie del pavimento e di un massimo di metri quadri 1,50.

ART. 44 – MATERIALI

1. Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimento di pavimenti e di coperture è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti o di vecchi pavimenti salnitriti o inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non ben puliti. È pure proibito l'uso di materiali troppo igroscopici.

ART. 45 - SOLAI

1. Nei sottotetti inabitabili il solaio non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposta per impedire la troppo diretta influenza della variazione di temperatura. Tale spazio dovrà essere sempre tenuto qualunque sia il sistema di copertura della casa.

ART. 46 – ANDITI, VESTIBOLI, CORRIDOI, SCALE

1. Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie delle scale saranno ben illuminati ed areati ed avranno le pareti, fino ad un'altezza di m. 1,50 almeno, rivestite di materiale di facile ripulitura.

ART. 47 - CAMINI

1. Ogni gola di camino nelle case da costruirsi a nuovo dovrà servire per un solo focolare, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi in terracotta o canne murali impermeabili ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica. Saranno protatte fin fuori del tetto, almeno per un metro, e mai più basse del tetto delle case adiacenti, terminate da fumaioli solidi e solidamente assicurati e munite di mitrie o cappelli di ventilazione.

ART. 48 - GRONDAIE

1. Tutte le coperture di fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo, è assolutamente vietato d'immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti dai cessi, acquai, ecc.

2. I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o ghisa negli ultimi tre metri, per il corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente strade o piazze pubbliche.

ART. 49 – PULIZIA DELLE ABITAZIONI

1. Gli inquilini sono tenuti a mantenere pulita e sgombra da immondizie la propria abitazione.

2. Il pozzo nero dovrà distare almeno dieci metri da ogni pozzo di acqua potabile, e metri due dai muri dell'edificio.

3. Le fogne fisse dei pozzi neri saranno sempre costruite in buona muratura e cementate in modo da riuscire di perfetta tenuta.

4. Per le case prospicienti l'aperta campagna sarà tollerato l'uso di fosse nel terreno, purché distanti almeno dieci metri dall'abitazione, e venti metri dal pozzo dell'acqua potabile.

5. In queste fosse le materie fecali saranno ricoperte con terra.

6. È proibito tenere animali sudici nei locali abitati dalle persone.

ART. 50 - LATRINE

1. Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà essere dotato di latrina, una per famiglia. Per i locali destinati a dormitori per più persone, o a laboratori, opifici, ecc. ve ne sarà una almeno ogni trenta persone e ve ne saranno separate qualora vi siano i due sessi. Le latrine avranno il pavimento e, possibilmente, anche il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di m. 1,50 di materiale impermeabile e facilmente lavabile. Dovranno inoltre ricevere aria e luce direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio d'aria. Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente in cucina o in altra camera di abitazione. Le camere delle latrine saranno provviste di sifoni o di interruttori idraulici prolungati in alto oltre il tetto e muniti di mitre o cappelli di ventilazione.

ART. 51 – ABITATI RURALI

1. Le abitazioni rurali dovranno avere il pavimento rialzato almeno da un gradino sul suolo circostante; l'altezza delle camere di nuova costruzione non sarà inferiore a metri tre e l'ampiezza delle finestre raggiungerà in complesso almeno un decimo della superficie del pavimento, evitando più che si può che i muri perimetrali delle case siano addossati ad elevazioni del suolo, terrapieni e simili.

2. Si richiama il Capo IV del presente titolo.

ART. 52 – ABITAZIONI INSALUBRI

1. Ferma restando l'osservanza dell'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 89 e 91 del Regolamento Sanitario generale 3 febbraio 1901, n. 45, ed in virtù dell'art. 97 del regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche le abitazioni nelle quali a giudizio dell'autorità sanitaria si riscontrino:

a. grado così notevole di umidità del pavimento o delle pareti, da riuscire pregiudizievole per la salute;

b. mancanza di pavimentazione;

c. mancanza di ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che divida l'ambiente abitabile dalle nude tegole;

- d. mancanza di serramenti con telaio a vetri od insufficienza loro a riparare dalle intemperie l'ambiente abitato;
- e. mancanza di condotto di scarico del fumo del focolare;
- f. grave difetto di luce naturale o di ventilazione;
- g. mancanza di un pozzo di acqua potabile;
- h. mancanza di latrina

ART. 53 – ALBERGHI

1. Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura degli alberghi, occorrerà, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.
2. Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali, sarà trasmessa al Sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.
3. Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco è dato ricorso al Prefetto, che decide sentito il Medico Provinciale.
4. La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.
5. Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione sarà punito a termini dell'art. 451, comma 2°, del Codice Penale.

ART. 54 – ABITAZIONI COLLETTIVE

1. I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi ecc. devono avere locali separati per il bagno, l'infermeria, gli uffici per malattie contagiose. Tutte le abitazioni collettive, compresi gli ospedali, gli uffici, gli opifici, gli alberghi, devono essere sottoposti, almeno una volta all'anno, a disinfezione generale.
2. I cinematografi, teatri, alberghi, trattorie, osterie, caffè, ecc. devono essere provv vedi di un numero sufficiente di latrine ed orinatoi per uso esclusivo, disposti ed ubicati in modo da avere luce diretta e sufficientemente riforniti di acqua corrente.
3. Latrine ed orinatoi devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e di nettezza da parte dei proprietari dell'esercizio.

ART. 55 - RIPARAZIONI DI FABBRICATI

1. I proprietari delle case sono obbligati a provvedere prontamente a quelle riparazioni di fabbricati, la cui trascuratezza possa riuscire di imminente pericolo alla salute od alla incolumità delle persone.

ART. 56 – MACELLAZIONE ED ALLEVAMENTO DI ANIMALI, CARNIFICI, ECC.

1. Nei locali ove si esegue la macellazione di animali bovini, suini od altri, e dove sono stabili industrie di caseificio, di allevamento ecc., si dovrà mantenere la più scrupolosa nettezza. I prodotti di rifiuto saranno versati verso l'aperta campagna, od allontanati dall'abitato con sistema di fognatura costruita secondo le prescrizioni dell'igiene.

2. Le pelli, le unghie, le budella delle bestie macellate saranno depositate nei locali distanti dalle abitazioni, per modo che le loro esalazioni non riescano di nocimento alle persone, o producano odori, anche solo molesti.

3. Il trasporto delle carni macellate dal mattatoio al negozio di vendita deve essere fatto a mezzo di veicoli completamente chiusi e rivestiti internamente di lamiera.

4. Durante il trasporto tutte le carni dovranno essere disposte nell'interno del carro e non sporgere all'esterno. Così pure gli strumenti e quant'altro sia stato necessario alla macellazione.

ART. 57 – AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITÀ

1. Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del Sindaco, il quale l'accorderà solo quando, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario o di tecnico a ciò delegato, sia dimostrato:

a. essere le mura convenientemente prosciugate;

b. non esservi difetto di aria e di luce;

c. essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo, e secondo le altre norme prescritte dal presente regolamento;

d. essere le latrine, gli acquai, gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

e. essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture garantita da inquinamento;

f. non esservi altra manifesta causa di insalubrità.

ART. 58 – ORDINANZA DI SGOMBRO, PER INABITABILITÀ, DELLE CASE

1. Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, o su richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche ed ordinarne lo sgombro.

ART. 59 – TUBI DI SCARICO, SCUDERIE, STALLE

1. I tubi di scarico degli acquai, dei lavandini e delle tinozze per bagni ed ogni altro smaltitoio di acqua domestica, dovranno essere muniti di chiusura idraulica. I pavimenti e le copertura delle scuderie, come pure i muri divisorii di esse da luoghi destinati ad abitazione devono essere resi impermeabili. Le scuderie e le stalle situate a pianterreno delle case abitate non avranno comunicazione interna con le case; avranno le pareti facilmente lavabili ed il loro soffitto sarà diviso mediante uno strato impermeabile dal piano sovrastante; saranno inoltre munite di canne di ventilazione fino al tetto.

2. Le finestre saranno munite di reti metalliche.

CAPO III

IGIENE DELLE SCUOLE

ART. 60 – COMPITI DELL'UFFICIALE SANITARIO

1. L’Ufficiale Sanitario, un mese prima dell’inizio dell’anno scolastico, eseguirà un’accurata ispezione ai locali delle scuole, riferendo per iscritto al Sindaco ed al Medico Provinciale quali provvedimenti siano da lui suggeriti affinché i locali stessi riescano salubri per rispetto all’ampiezza, asciuttezza, luce, mezzi di riscaldamento, ventilazione, mobili scolastici, nettezza delle pareti e del pavimento.

2. L’Ufficiale sanitario provvederà durante le vacanze estive a far eseguire un’accurata disinfezione di tutti i locali delle scuole.

3. Egli curerà la rigorosa osservanza del r.d. 9 ottobre 1921, n. 1981, circa la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

ART. 61 – ISPEZIONE PREVENTIVA DELLE SCUOLE

1. Nell’ispezione dei locali scolastici l’Ufficiale Sanitario dirigerà pure la sua attenzione alla qualità dell’acqua potabile, alla costruzione e tenuta delle latrine, al cortile o porticato, agli attrezzi per la ginnastica, e a ciò che sta nelle adiacenze della scuola, procurando che ne siano rimosse, ove esistano, le cause di insalubrità.

ART. 62 – ISPEZIONI PERIODICHE ALLE SCUOLE

1. Durante l’anno scolastico l’Ufficiale Sanitario ispezionerà senza preavviso due volte al mese le scuole, portando la sua attenzione sullo stato di salute degli allievi, e sulla possibilità delle malattie diffusibili per contagio nella scuola stessa in cui al succitato r.d. 9 ottobre 1921, n. 1981, disponendo per l’esclusione degli allievi che ne fossero affetti e prescrivendo ogni altra misura necessaria ad evitare contagi.

2. Gli insegnanti dal canto loro dovranno segnalare immediatamente all’Ufficio Sanitario i casi di malattie infettive accertati o solo sospetti che eventualmente si verificassero nella comunità scolastica.

ART. 63 – CASI DI MALATTIE DIFFUSIBILI

1. Nei casi di sviluppo nel Comune di malattie infettive diffusibili le ispezioni alle scuole diverranno più frequenti; saranno date all’Ufficiale Sanitario, ai maestri ed alle maestre istruzioni verbali per riconoscere i primi sintomi della malattia, ove tendesse a diffondersi, affinché possano far ricondurre al proprio domicilio i bambini che, ammalati, si fossero recati alla scuola.

ART. 64 – ORDINE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE

1. Quando vi sia fondato timore che le scuole possano essere mezzo di diffusione di malattie contagiose, esse saranno chiuse con ordinanza del Sindaco su parere conforme dell’Ufficiale Sanitario, per il tempo che si reputerà strettamente necessario per arrestare l’epidemia. Il Sindaco ne riferirà all’autorità sanitaria provinciale ed al Provveditore agli Studi.

2. Prima di riammettervi gli allievi si provvederà ad una accurata disinfezione generale dei banchi, delle pareti, del pavimento e di tutti gli attrezzi scolastici.

ART. 65 – ISPEZIONI ALLE SCUOLE PRIVATE ED AGLI ASILI

1. Ispezioni e provvedimenti simili agli anzidetti nei precedenti articoli si adotteranno anche per le scuole private e per gli asili infantili e sale di custodia esistenti nel Comune.

ART. 66 – CONVIVENTI CON PERSONE COLPITE DA MALATTIE INFETTIVE

1. I conviventi con persone colpite da malattie infettive, dovranno essere allontanati immediatamente dalle scuole, siano insegnanti, alunni, inservienti od altre persone che le frequentino.

2. L'allontanamento dalle scuole durerà il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità comunale, su dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario.

3. I bambini esclusi dalle scuole per malattie infettive non vi saranno riammessi se non in seguito a dichiarazione medica, dalla quale risulti che sia trascorso tutto il periodo di contagiosità, e che il convalescente fu assoggettato alle disinfezioni necessarie da praticarsi nel dato caso.

ART. 67 - VACCINAZIONE

1. Non saranno ammessi alle scuole i bambini che non abbiano ancora subito la vaccinazione obbligatoria antivaiolosa.

2. Nella stagione primaverile saranno rivaccinati gli allievi che avendo superato l'ottavo anno di età, non fossero stati rivaccinati.

ART. 68 – ESERCIZI GINNASTICI

1. Gli esercizi ginnastici saranno regolati in modo che agli allievi sia evitato il pericolo di lesioni violente, e di malattie dovute al raffreddamento del corpo sudato.

ART. 69 – PULIZIA DELLE SCUOLE

1. La spazzatura dell'aula scolastica sarà eseguita dal bidello o da altro inserviente comunale, non mai però durante la permanenza degli allievi nella scuola.

ART. 70 – LATRINE, LAVABI ED ACQUA POTABILE

1. Le latrine annesse alle scuole devono essere in numero corrispondente alle aule; devono essere divise per sesso ed essere quotidianamente disinfectate. Le scuole devono essere dotate di acque salubri per la pulizia e per l'uso potabile degli scolari.

CAPO IV

IGIENE DEGLI ABITATI RURALI

ART. 71 – ABITABILITÀ CASE RURALI

1. Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabiliti dal Consiglio Provinciale Sanitario, con riguardo allo stato di fatto esistente, ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole.

ART. 72 - ISPEZIONI

1. Nel corso di ciascun triennio, l’Ufficiale Sanitario accerterà, mediante apposita ispezione, le condizioni di abitabilità, in rapporto al precedente articolo, delle abitazioni rurali esistenti nel territorio del Comune, e di ogni visita stenderà apposita relazione con le necessarie proposte, rimettendo un esemplare al Sindaco ed un altro alla autorità sanitaria provinciale.

ART. 73 - DIVIETI

1. Dove risulti che manchino in tutto od in parte le condizioni minime di abitabilità, il Sindaco notificherà, per iscritto, le risultanze e proposte della relazione al proprietario dell’abitazione o delle abitazioni, invitandolo a provvedere alle riparazioni ed alle aggiunte necessarie nel termine che sarà stabilito per ciascun caso.

2. Nel caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatti eseguire dall’Ufficiale Sanitario gli accertamenti, ne riferisce al Prefetto, il quale richiede all’Ufficio del Genio Civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per la esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. Se il proprietario omette o ritarda l’esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d’ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti dal testo unico della legge comunale e provinciale.

ART. 74 – RICOVERI PER GLI OPERAI AVVENTIZI

1. I proprietari di fondi coltivati mediante l’opera di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l’obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.

2. Nel caso di inadempimento si provvede d’ufficio con le modalità stabilite nell’articolo precedente.

ART. 75 – ABITAZIONI AL PERSONALE ADDETTO AD OPERE PUBBLICHE

1. Quando i contratti per esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici includono l’obbligo di assicurare l’abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l’assuntore dei lavori è tenuto a provvedere che nell’abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme diigiene, dettate dall’autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti ed ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

ART. 76 – IDONEITÀ DEI RICOVERI

1. Le condizioni minime di idoneità dei ricoveri indicati nei precedenti articoli debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima tracciate dal Consiglio Provinciale Sanitario, anche nei riguardi della tutela speciale delle donne e dei fanciulli ed alla difesa dei lavoratori dalla infezione malarica.

ART. 77 – CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DEI RICOVERI

1. L’obbligo imposto ai proprietari di fondi rustici di mantenere in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico le loro case adibite per abitazione dei coltivatori dei fondi, cessa se la casa viene destinata ad uso diverso.

2. Similmente i proprietari dei fondi coltivati mediante l’opera temporanea di operai avventizi non aventi stabile abitazione nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono situati, non hanno l’obbligo di fornire tali operai di ricovero notturno a termine di legge, se costoro dimorano stabilmente in altri Comuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.

CAPO V

SORVEGLIANZA SULLE ACQUE POTABILI

ART. 78 – APPROVVIGIONAMENTI

1. L’approvvigionamento di acqua per uso potabile sarà fatto sempre in seguito ad esame, da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sempre che essa risulti buona per composizione chimica e scevra da ogni indizio di inquinamento, e in seguito ad esame del luogo di derivazione, che assicuri l’impossibilità di infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterarne in avvenire le buone condizioni.

ART. 79 – FONTANE PUBBLICHE

1. Le fontane pubbliche debbono essere costruite in modo che non sia possibile l’inquinamento dell’acqua al suo attingimento.

ART. 80 – ACQUA NELLE CASE

1. Nessuna casa sarà dichiarata abitabile e potrà essere data in tutto o in parte in affitto se non sia fornita di una quantità sufficiente di acqua riconosciuta potabile dall’Ufficiale Sanitario.

ART. 81 - DISTRIBUZIONE

1. La distribuzione dell’acqua della condotta pubblica per uso domestico sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

ART. 82 - TUBATURA

1. La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua delle latrine.

ART. 83 – POZZI D'ACQUA

1. I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico dovranno essere scavati, per quanto possibile, lontani da qualunque ragione di inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea.
2. In ogni caso dovranno distare di almeno dieci metri dai pozzi neri o dai depositi di letame od altre immondizia. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il di fuori.

ART. 84 – COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI POZZI

1. I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazione di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.
2. Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca, e muniti possibilmente di tromba per la presa dell'acqua.
3. I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati.
4. Sempre che un pozzo debba servire a più famiglie, dovrà essere coperto e munito di tromba o, per lo meno, di un secchio fisso, preferibilmente metallico. Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.
5. In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

ART. 85 - CISTERNE

1. Sarà permesso l'uso delle cisterne là dove non sia possibile provvedersi d'acqua in altro modo.

ART. 86 – COSTRUZIONE CISTERNE

1. Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatti di materiale assolutamente impermeabile. La prima acqua piovana dovrà essere esclusa dalle cisterne, le quali devono essere frequentemente spurgate.

ART. 87 – ABBEVERATOI PUBBLICI

1. I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a diversi scompartimenti e di materiale facile a ripulirsi, per evitare l'abbeveramento degli animali stessi in vasca comune.
2. L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

CAPO VI

IGIENE DEL LAVORO

ART. 88 – LAVATOI PUBBLICI

1. I lavatoi pubblici per gli oggetti d'uso personale o domestico sudici, saranno costruiti a più scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale bocca di entrata e di uscita di acqua, escludendovi il lavaggio in una stessa vasca di oggetti di diversa provenienza.
2. Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non abbia servito ad altro uso domestico, industriale ed agricolo, per cui possa essere stata in qualche modo inquinata.
3. L'acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa in canali di acqua che possa servire per uso potabile e domestico, o per lavaggio di erbaggi o di altri materiali d'uso alimentare per l'uomo o per gli animali.

ART. 89 - FABBRICHE, STABILIMENTI

1. Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria, fabbrica o manifattura, dovrà darne avviso quindici giorni prima all'autorità comunale la quale, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, rilascerà, ove nulla osti, l'autorizzazione scritta in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'articolo 216 del t.u. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Per le lavorazioni insalubri e pericolose viene presentata al Sindaco apposita domanda di autorizzazione corredata dal progetto delle opere tutte da eseguire nella fabbrica o stabilimento da impiantare.
3. L'autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui non si tratti di lavorazioni insalubri e pericolose.

ART. 89 BIS – FABBRICHE E STABILIMENTI – INIZIO DI ATTIVITÀ

1. Chiunque intenda:
 - a. iniziare una attività lavorativa comportante la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze in locali per i quali risulti acquisito il parere di agibilità,
 - b. o modificare in maniera significativa la struttura edilizia e/o il ciclo tecnologico di una lavorazione per la quale risulti acquisito il presente nulla-osta,
- oltre alle autorizzazioni speciali di competenza di altri Enti previste dalle leggi, deve ottenere il nulla-osta di inizio di attività dal Sindaco che lo rilascerà su richiesta dell'interessato e dietro parere favorevole della U.S.L.

ART. 89 TER

1. Sono soggetti all'osservanza della norma sopradetta tutti coloro che, fuori dalla propria abitazione con o senza collaboratori, con o senza l'ausilio di macchine, intendano dedicarsi ad una attività lavorativa.

ART. 90 – INCONVENIENTI IGIENICI

1. Quando vapori, gas od altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

2. Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

ART. 91 – CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI E PERICOLOSE

1. Quando sorga dissenso in relazione all'art. 216 del t.u. delle leggi sanitarie, circa la classificazione della manifattura o fabbrica, e quindi sulla ubicazione di queste, la controversia viene deferita, per la soluzione, all'autorità sanitaria provinciale che decide sentito il Consiglio Provinciale Sanitario e nei congrui casi anche l'Ufficio del Genio Civile.

ART. 92 – FABBRICHE DI CONCIMI CHIMICI – DEPOSITI DI CENCI, DI CRISALIDI, SANSE, DI RESIDUI INDUSTRIALI, DI OSSA, PELLI, STRACCI, ECC.

1. Nessun deposito di cenci, crisalidi, di sanse, residui industriali, ossa pelli, stracci, ecc. può essere istituito senza l'autorizzazione del Sindaco che, sentito l'Ufficiale Sanitario, prescrive le opportune cautele per la tutela dell'igiene anche circa la ubicazione del deposito.

2. La fabbricazione e la manipolazione dei concimi chimici deve essere effettuata fuori dell'abitato quando sia insalubre e pericolosa.

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

ART. 93 – NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano oltre le disposizioni del t.u. delle leggi sanitarie, anche:

a. per l'igiene del suolo e dell'abitato, le disposizioni di cui alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 per la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato; per gli alberghi le disposizioni di cui al r.d. 24 maggio 1925, n. 1102, circa la attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi; per la lotta contro le mosche gli artt. 163 e seguenti del presente regolamento;

b. per le risaie il regolamento provinciale di cui all'art. 204 del t.u. delle leggi sanitarie ed il regolamento per la risicoltura di cui al r.d. 27 marzo 1908, n. 157;

- c. per le zone malariche, il regolamento 28 gennaio 1935, n. 93, per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria ed ogni altra disposizione vigente;
- d. per le scuole il r.d. 9 ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive delle scuole;
- e. per gli abitati rurali la circolare ministeriale 27 agosto 1907, n. 20900.28, circa l'igiene degli abitati rurali;
- f. per l'igiene del lavoro, il r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro, il r.d. 25 luglio 1913, n. 998, contenente disposizioni per l'igiene dei cantieri delle opere pubbliche, le leggi sulle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul lavoro notturno, sul riposo settimanale, sulla maternità delle lavoratrici;
- g. per la classificazione delle manifatture e fabbriche, fino a quando non sia emanato il nuovo elenco previsto dall'art. 216 del t.u. delle leggi sanitarie, l'elenco delle industrie insalubri approvato con d.m. 12 luglio 1912, nonché l'art. 64 del t.u. di pubblica sicurezza del 1931, e gli articoli 101, 102 e 93 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

TITOLO III

IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 94 - VIGILANZA

- 1. La preparazione ed il commercio delle sostanze alimentari sono soggetti alla vigilanza sanitaria.

ART. 95 - ESERCIZI

- 1. Tutti gli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria non potranno essere aperti senza avere ottenuta la licenza della Commissione Comunale di cui al r.d. 16 dicembre 1926, n. 2174, la quale la concederà dopo ispezione tecnico-igienica, che accerti che i locali si trovano nelle condizioni volute dal presente regolamento.

ART. 96 – APERTURA ESERCIZI DI COMMESTIBILI

- 1. Qualunque esercente fabbrica o vendita di sostanze commestibili, dovrà dichiarare al Sindaco:
 - a. l'oggetto della propria industria e commercio;
 - b. tutti i locali che servono allo spaccio o deposito;
 - c. i cambiamenti ed ampliamenti che successivamente vi fossero effettuati;
 - d. la cessazione dell'esercizio.

ART. 97 – LOCALI

1. I locali di cui all'articolo precedente dovranno essere tenuti asciutti, ben ventilati, in perfetta pulizia, in modo da non dare esalazioni moleste o nocive. Negli esercizi pubblici dovranno anche essere osservate le norme per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858 e delle relative norme esecutive approvate con Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche e le ordinanze in materia emanate dal Ministero per l'Interno di cui all'art. 236 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 98 – BILANCE, STADERE, PESI

1. Le bilance, stadere, pesi, misure, devono conservarsi continuamente pulite ed accessibili ai compratori.

ART. 99 - RECIPIENTI

1. Gli utensili ed i recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande debbono essere stagnati, se di rame, in modo che non siano nocivi alla salute.

ART. 100 – RESPONSABILITÀ

1. Il titolare è responsabile delle adulterazioni e falsificazioni compiute ai cibi e bevande dai propri dipendenti.

ART. 101 – PRODOTTI ADULTERATI

1. Si considera adulterato e ne è quindi proibita anche la detenzione, anche se non giudicato nocivo, ogni prodotto o bevanda:

- a. non rispondente per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale viene designato o richiesto;
- b. se spogliato in parte delle materie nutrienti proprie;
- c. se mescolato a materie di qualità inferiore;
- d. se trattato in modo da variarne la composizione naturale.

2. La vendita così modificata sarà permessa eventualmente quando gli alimenti o bevande portino scritto in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite.

ART. 102 – PERSONALE – VISITA UFFICIALE SANITARIO

1. Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'Ufficiale Sanitario, il quale accerta che le persone medesime non sono affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizioni di contagiare altri.

2. Gli addetti alla vendita di prodotti alimentari dovranno essere muniti di vestaglia da indossare solo nell'interno dello spaccio.

3. Il contravventore è punito ai sensi di legge (art. 262 t.u. leggi sanitarie). Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande,

persona, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, è denunziato all'autorità giudiziaria e punito ai sensi di legge. La stessa denuncia si effettua a carico di chi, malgrado la visita sanitaria, abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande (articolo 262 t.u. leggi sanitarie).

4. Il Sindaco, quando ritenga che possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti sanitari, e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

ART. 103 – REGISTRO VISITE SANITARIE – SANZIONI

1. Ogni esercente sarà provvisto di apposito registro in cui verranno notate le visite effettuate da parte dell'Ufficiale Sanitario, comprese quelle di cui all'articolo precedente, e le contravvenzioni o penalità cui eventualmente andrà incontro.

ART. 104 - ISPEZIONI

1. Le ispezioni sulle sostanze alimentari e bevande saranno eseguite dall'Ufficiale Sanitario insieme, nei congrui casi, al veterinario condotto.
2. Queste ispezioni potranno essere compite in qualunque tempo e luogo.

ART. 105 – PRELIEVO CAMPIONI, ANALISI, SANZIONI

1. Per il prelievo di campioni, per l'analisi delle sostanze prelevate e per le sanzioni si richiamano gli articoli 162 e 241 del presente regolamento.

CAPO II

CARNI DI ANIMALI DA MACELLO

ART. 106 – NORME REGOLATRICI

1. Le norme e le disposizioni che regolano la macellazione, la visita sanitaria, la classificazione e la bollatura delle carni fresche e congelate, il deposito, il trasporto, la bassa macelleria, i frigoriferi ecc. sono quelle stabilite dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, e dal r.d. 26 settembre 1930, n. 1458.

ART. 107 – INSUFFLAZIONE DI ARIA

1. La insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni deve sempre eseguirsi con mezzi meccanici, riconosciuti idonei dal direttore del macello.

ART. 108 – ISPEZIONE SANITARIA ALLE CARNI

1. Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione. L'ispezione sanitaria delle carni deve seguire appena avvenuta la macellazione stessa.

2. A prova dell'avvenuta ispezione, la carne ed i visceri degli animali ammessi a regolare consumo, qualunque sia la specie cui l'animale appartiene, verranno contrassegnate col bollo del Comune, munito della sigla v.s. (visita sanitaria) prima dell'uscita dal macello delle carni e dei visceri stessi. Le carni equine porteranno in aggiunta a grandi lettere la scritta "equino".

3. Le carni macellate fresche devono essere contraddistinte oltre che dal bollo suddetto, anche da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, ai sensi del r.d. 26 settembre 1930, n. 1458.

ART. 109 –SPACCI DI VENDITA

1. Chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata deve farne domanda all'autorità comunale, la quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento del veterinario comunale, risulti che i locali a ciò destinati soddisfino alle esigenze dell'igiene. In ogni caso detti locali debbono avere il pavimento e le pareti fino all'altezza di almeno due metri, impermeabili e facilmente lavabili, ed i banchi per la vendita o di marmo o di altro materiale idoneo.

2. Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate devono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

ART. 110 - DIVIETI

1. È vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero commercio e carni di bassa macelleria.

2. È proibito di vendere, di distribuire, od anche soltanto tenere negli spacci o negli annessi locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in via di decomposizione, o comunque alterate. I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria e le carni confiscate e distrutte.

3. Le carni dichiarate di bassa macelleria debbono essere escluse dalla congelazione.

ART. 111 – INTRODUZIONE NEL COMUNE DI CARNI FRESCHE MACELLATE

1. L'introduzione nel Comune della carne fresca macellata altrove, destinata agli spacci pubblici ed agli stabilimenti industriali, è permessa alle seguenti condizioni:

a. che sia marcata col bollo del Comune di origine;

b. che sia accompagnata da un certificato da rilasciarsi dall'autorità comunale con la dichiarazione del veterinario comunale che la carne portante il bollo impresso e descritto sul certificato appartiene ad animale perfettamente sano e regolarmente macellato;

c. che sia sottoposta a nuova visita da parte del Comune di destinazione.

2. La carne dovrà essere protetta da idonei involucri e contenuta in cesti debitamente foderati all'interno.

ART. 112 – LABORATORI CARNI INSACCATE, SALATE O COMUNQUE PREPARATE

1. Chiunque intenda aprire un laboratorio per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, deve farne domanda all'autorità comunale, che concede l'autorizzazione quando in seguito a visita del veterinario comunale risulti che i locali, gli arredamenti e i macchinari corrispondono alle esigenze dell'igiene.

2. Il personale addetto ai laboratori di carne insaccata, o comunque preparata, deve risultare, da regolare certificato medico, immune da malattie trasmissibili ed essere sottoposto a periodiche visite di controllo da parte dell'Ufficiale Sanitario.

3. Nessun animale può essere macellato in detti laboratori e nessuna carne può esservi introdotta senza aver subito il controllo veterinario.

4. All'ingresso di ogni laboratorio sarà collocato in modo visibile al pubblico un cartello indicante le specie delle carni che vi si lavorano. Nei laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, ecc. sono proibiti l'introduzione e l'impiego di carni di bassa macelleria. Quelle che vi vengono trovate sono sequestrate ed i contravventori deferiti all'autorità giudiziaria.

ART. 113 PREPARAZIONE INSACCATI

1. Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, né impiegare carni congelate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria provinciale alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda.

2. Detti insaccati debbono essere muniti appena preparati di un bollo metallico da applicarsi allo spago con cui l'insaccato è legato; il bollo porterà impresso da un lato il nome della ditta produttrice ed il luogo di produzione, e dall'altro le lettere iniziali della specie o delle specie animali le cui carni entrano a costituire l'insaccato e cioè: S per le carni suine; B per le carni bovine; O per le carni ovine; E per le carni equine.

3. Un secondo bollo metallico dovrà essere posto accanto a quello sopra indicato nei casi in cui l'insaccato contenga carni congelate.

4. Sono esclusi dall'obbligo del bollo i piccoli insaccati preparati in filze e destinati ad essere consumati freschi nel luogo di produzione. Quelli però da esportarsi fuori Comune, dovranno avere almeno un bollo al principio ed uno alla fine della filza, sempre restando fermo che l'apposizione del bollo si effettui appena compiuta la preparazione dell'insaccato.

5. È vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di sostanze amidacee nonché di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati.

6. Non è da considerarsi illecita la presenza, negli insaccati, di zucchero, quando si tratti di saccarosio e per una proporzione minima non superiore all'1 per cento.

CAPO III

ESTRATTI ALIMENTARI – ANIMALI DA CORTILE – SELVAGGINA – PESCE – CROSTACEI – MOLLUSCHI

ART. 114 – ESTRATTI PER BRODO, CONDIMENTI

1. Gli estratti per brodo e per condimento possono essere ottenuti da materie prime diverse, quali la carne, il lievito, le proteine del latte, i legumi, i cereali, i vegetali in genere.

2. Gli estratti di qualsiasi specie devono essere venduti in barattoli chiusi recanti all'esterno ed in modo ben visibile in lingua italiana:

a. La dicitura "estratto di carne, lievito, proteine del latte, legumi, cereali, vegetali, ecc.";

- b. Il nome o la ragione sociale della ditta produttrice e confezionatrice o semplicemente confezionatrice, e la sede dello stabilimento;
 - c. Il peso netto del contenuto espresso in grammi;
 - d. La dichiarazione “rispondente ai requisiti fissati dalle norme vigenti in materia”;
 - e. Le indicazioni relative alla composizione.
2. I marchi di fabbrica e le denominazioni di fantasia eventualmente usati per contraddistinguere i prodotti, non debbono essere tali da trarre in inganno sulla natura della merce, né potranno essere scritti in carattere di maggiori dimensioni di quelli usati per la dicitura del prodotto.
 3. È vietata la vendita al pubblico di estratti prelevati da recipienti aperti.
 4. I dadi per brodo dovranno portare sull’involturlo le indicazioni di cui sopra.

ART. 114 BIS

1. È severamente proibito conservare generi alimentari in latte stagnate di recupero. Tanto le ditte fabbricanti, quanto i grossisti e i rivenditori sono responsabili delle infrazioni che motiveranno la dispersione della merce e la denuncia all’Autorità giudiziaria.
2. Si ricorda che nella confezione dello scatolame deve essere usata solamente banda stagnata di nuova produzione o altro materiale riconosciuto idoneo per la conservazione degli alimenti e che, comunque non presenti incompatibilità con le disposizioni di cui al R.D. 23 giugno 1940, n. 369.

ART. 115 – VIGILANZA

1. Sono soggetti a speciale sorveglianza dell’autorità sanitaria i mercati e gli spacci di pollame in genere, allo scopo di sequestrare e distruggere i polli morti per malattia, quelli molto deteriorati per il trasporto o in stato di incipiente putrefazione.
2. Saranno inoltre sequestrati e distrutti i polli, i conigli, anitre, paperi, tacchini, ecc. che venissero trovati già morti nel recinto del mercato.
3. In caso di recidiva, oltre al sequestro, sarà elevata contravvenzione.

ART. 116 – DIVIETI

1. È vietato insufflare aria sotto la pelle di tali animali allo scopo di farli apparire più grassi; tenerli nell’acqua per conservarli o sottometterli a qualsiasi operazione che possa nascondere l’iniziativa decomposizione.
2. È vietato di vendere, detenere per vendere e di acquistare selvaggina nobile stanziale morta, eccettuata quella proveniente dalle riserve e che sarà identificata con apposito contrassegno.
3. Sono altresì vietati in ogni tempo il commercio e la detenzione di selvaggina presa con mezzi proibiti.
4. Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere e comperare selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura della caccia.
5. La selvaggina presa nelle località in cui è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia di quella determinata specie è vietata.
6. Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi od affetti da psorospermosi o da altre malattie e così pure le cavie (nelle stesse condizioni) destinate al consumo.

ART. 117 – VISITA DELLA SELVAGGINA

1. La selvaggina destinata all'alimentazione dovrà pure sottostare alla visita sanitaria, in specie quella a pelo, come cinghiale, capriolo, cervo, daino e lepre specie in rapporto alla possibilità che tali animali siano colpiti da malattie che affettino gli animali da macello.

ART. 118 – VENDITA POLLAME E SELVAGGINA

1. La vendita del pollame, della selvaggina e del pesce è permessa sui banchi all'aperto, nei luoghi stabiliti dal Sindaco.

ART. 119 – PESCE

1. Tanto i mercati quanto le rivendite di pesce, andranno soggetti a vigilanza sanitaria.

2. Saranno sequestrati e distrutti i pesci in stato di incipiente alterazione, quelli uccisi con sostanze narcotiche o altrimenti nocive e pescati in acque pantanose o di macerazione del lino o della canapa, ed infine quelle specie notoriamente nocive, in particolare durante l'estate o nell'epoca della fregola.

3. La vendita dei molluschi potrà effettuarsi soltanto a posto fisso ed in prossimità di fontane.

4. Il venditore dovrà esibire ad ogni richiesta del personale di sorveglianza il regolare certificato di provenienza dove siano chiaramente indicate la data, la qualità e la quantità della merce.

ART. 120 – DIVIETI

1. È proibito l'impiego delle sostanze coloranti anche non nocive, allo scopo di far apparire come freschi i crostacei, pesci e molluschi in stato di incipiente alterazione.

2. È vietata la fabbricazione dei salami e delle salsicce di pesce con carni guaste.

ART. 121 – VENDITE AMBULANTI DI PESCE E POLLAMI

1. La vendita ambulante di pesce e pollame è permessa dietro licenza del Sindaco.
2. È proibito cuocere il pesce all'aperto, sulle vie o piazze pubbliche.

CAPO IV

CEREALI – FARINE PANE – PASTE ALIMENTARI

ART. 122 – REQUISITI PER I CEREALI

1. È vietata la vendita per uso alimentare di cereali immaturi, umidi, commisti a sostanze minerali estranee, od a semi di altra specie, invasi da crittogramme o da altri parassiti nocivi, alterati nel sapore ed odore, od avariati in qualsiasi modo, nonché delle farine da essi provenienti. I cereali impuri ed avariati che si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici o per uso industriale, devono essere fatti conoscere al pubblico mediante un cartello applicato sui recipienti che li contengono ed indicante chiaramente la loro natura.

ART. 123 – PRODUZIONE E VENDITA DI FARINA E PANE

1. La produzione e la vendita della farina e del pane è disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore. Si richiama la riguardo la legge 2 agosto 1948, n. 1036, sulla disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati del pane e della pasta.
2. È vietata l'introduzione del pane a scopo di vendita da fuori del Comune.

ART. 124 – DIVIETO DI VENDITA DI FARINE

1. È proibita la vendita di farine:
 - a. Ottenute da cereali che si trovino nelle condizioni enumerate nell'art. 122;
 - b. Mescolate con sostanze minerali, come allume, solfato di zinco, talco, creta, gesso o comunque falsificate con polveri estranee;
 - c. Alterate per fermentazione, inacidimento ecc. o invase da parassiti animali o vegetali.

ART. 125 – PANIFICAZIONE

1. L'esercizio dell'industria della panificazione è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

ART 126 – DIVIETI VENDITA PANE

1. È vietata la vendita del pane fabbricato con le farine di cui all'art. 124, mal lievitato, mal cotto, fermentato, ammuffito o comunque alterato.
2. È vietata la vendita del pane, paste alimentari e farina non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamenti che verranno di volta in volta emanate anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. È vietata la vendita ambulante del pane.
4. È permesso il trasporto a domicilio del consumatore del pane, a condizione che il medesimo sia chiuso in sacchetti di tela o comunque protetto dalla polvere.
5. È vietato ai panettieri di ricevere pane di ritorno sia dai privati, che dagli esercizi pubblici.

ART. 127 – LOCALI

1. I locali di deposito delle farine e degli attrezzi e suppellettili del panificio o pastificio e quelli per la preparazione del pane e della pasta devono essere asciutti e puliti, bene illuminati e ventilati, con finestre comunicanti con l'aria libera, non devono servire ad uso di abitazione e

dormitorio, né contenere oggetti sudici o sostanze con odori comunicabili al pane, né avere comunicazione diretta con latrine ed orinatoi.

2. Gli operai che attendono alla preparazione del pane e della pasta devono tenersi sempre puliti ed a tale scopo dovrà essere posto a disposizione degli operai del panificio un lavabo ad alimentazione continua d'acqua in posizione comoda ed un locale ad uso spogliatoio.

3. È vietato esporre nei cortili ed appoggiare direttamente sul pavimento le tavole sulle quali è posto il pane in lievitazione.

4. Gli apparecchi e le suppellettili del panificio (macchinario, marne, tavole, tele, mastelli, ecc.) devono essere mantenuti in stato di scrupolosa nettezza.

5. Ove non esista acquedotto pubblico, l'acqua da usarsi per la panificazione dovrà essere riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario.

6. Non sono tollerati forni o laboratori sotterranei per la confezione e la cottura del pane.

7. Gli orari per la lavorazione del pane sono quelli stabiliti dalla legge.

ART. 128 – PASTE ALIMENTARI

1. È vietata la vendita delle paste preparate con le farine di cui all'art. 124 od alterate per cattiva conservazione o colorate artificiosamente con qualsiasi sostanza, o ammuffite o invase da parassiti animali o vegetali.

2. È vietata la vendita ambulante delle paste alimentari.

CAPO V

LATTE – BURRO – FORMAGGI – MARGARINA – LATTICINI – STRUTTO – OLI – VINI – ACETO

ART. 129 – NORME APPLICABILI PER IL LATTE

1. Per quanto riguarda il ricovero degli animali lattiferi, il personale addetto, la mungitura e la manipolazione del latte, le latterie, le centrali del latte, il latte di capra, di asina e pecora, il latte reintegrato, scremato e degli animali allo stato brado, devono essere osservate le norme indicate nel R. D. 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

2. Per le autorizzazioni alle rivendite di latte deve poi essere eseguito il pagamento delle tasse di concessione governativa (R.D. 26 settembre 1935, n. 1749).

ART. 130 - NORME APPLICABILI PER IL BURRO E SURROGATI, FORMAGGI, STRUTTO, OLIO, VINI, ACETO

1. Per il burro e succedanei (margarina ecc.), per il formaggio, per lo strutto, per l'olio, per i vini e l'aceto valgono le norme contenute nelle leggi indicate nell'art. 162 del presente regolamento.

2. La vendita del formaggio è permessa alle seguenti condizioni: la denominazione di "formaggio pecorino" è riservata al prodotto ricavato esclusivamente dal latte di pecora.

ART. 131 – VENDITA FORMAGGIO

1. I formaggi ricavati da latte diverso da quello di pecora, oppure soltanto parzialmente da latte di pecora, i quali siano confezionati in forme di peso superiore ai Kg. 3 e presentino caratteristiche simili a quelle del formaggio pecorino, debbono essere denominate "formaggio vacchino". Il formaggio definito vacchino a norma del precedente comma, anche se importato o destinato all'esportazione, non può essere posto in commercio se non provvisto di una timbratura recante la legenda "vacchino".

2. L'importazione dei formaggi freschi, ricotte ecc. destinati agli spazi pubblici è permessa a condizione:

a. Che siano marcati col bollo del Comune di origine e confezionati in pacchi sigillati come disposto per la vendita del burro;

b. Che siano accompagnati da certificato dell'Ufficio Sanitario del Comune di provenienza il quale attesti che detti prodotti sono stati forniti da bestiame e confezionati da personale immuni da malattie infettive, e che nel territorio di provenienza non si sono verificati sia negli uomini che nel bestiame casi di malattie infettive con particolare riguardo al tifo, brucellosi, ecc.

ART. 131 BIS - ACETO

1. È proibito mettere in commercio e vendere aceto come tale o come conservativo aromatizzante se non prodotto dalla fermentazione selezionata del vino ed è altresì proibito aggiungere all'aceto di vino, acido acetico anche se puro.

ART. 132 – VENDITA BURRO

1. La vendita del burro deve sottoporsi alle seguenti prescrizioni:

2. Il burro ed i suoi succedanei posti in vendita per il consumo diretto debbono essere confezionati in pacchi sigillati, aventi peso netto non superiore ad un chilogrammo. Il sigillo deve essere congegnato in modo che, in seguito all'apertura del pacco, venga reso ulteriormente inservibile. Sull'involucro che racchiude il burro ed i suoi succedanei debbono risultare, con caratteri indelebili e ben visibili, mediante timbratura, la denominazione del prodotto, il peso del solido, il nome e cognome o la ragione sociale ed il luogo di residenza del produttore.

3. Il venditore non può dissigillare un nuovo pacco prima che sia esaurito quello precedentemente aperto. Quando nel locale esistono più banchi di vendita o più commessi adibiti allo smercio dei medesimi prodotti è consentita la dissigillatura di tanti pacchi quanti sono i commessi.

4. La vendita al dettaglio del burro e dei suoi succedanei non può essere fatta in locali che abbiano comunicazione interna con quelli nei quali i detti prodotti vengono fabbricati e lavorati.

5. Le spedizioni e le consegne di burro e dei suoi succedanei non destinati alla vendita per il consumo diretto debbono essere in ogni caso accompagnate da apposita bolletta recante la dichiarazione della destinazione del prodotto, nonché l'esatta indicazione della ditta fornitrice, di quella ricevente, della denominazione e del peso del prodotto e della data della spedizione e della consegna.

6. In mancanza della bolletta la merce si intenderà destinata la consumo diretto.

7. Il nome di "burro" è riservato alla materia grassa ricavata con operazioni meccaniche unicamente dal latte di vacca. La materia grassa ricavata dal latte di pecora può essere venduta o comunque messa in commercio soltanto con la denominazione "burro di pecora".

8. È vietata la vendita ambulante di burro, formaggi freschi e ricotta.

CAPO VI

FRUTTA – ERBAGGI – LEGUMI SECCHI – FUNGHI

ART. 133 – DIVIETI

1. È proibito vendere:
 - a. Frutta immatura se destinata all'alimentazione immediata, ammuffita o comunque guasta od artificialmente colorata;
 - b. Erbaggi e legumi troppo maturi, germogliati od appassiti, sudici, ammuffiti;
 - c. Patate ed altri tuberi germogliati e che hanno subito la congelazione od affetti da malattie parassitarie.
2. È proibita la vendita dei funghi:
 - a. Vecchi, coriacei, molto corrosi, guasti, rammolliti dalla pioggia;
 - b. Ridotti in frammenti dissecchati, o che essendo essiccati non appartengano chiaramente alla specie di porcini (boleti); di questi allo stato secco non si potrà vendere che quella porzione del fungo detta testa o cappello e non il gambo isolato a meno che sia attaccato al cappello.
 - c. Ed in genere quelli che per la qualità, la provenienza, il condizionamento e le subite alterazioni non offrano una sufficiente garanzia igienica.

ART. 134 – VISITA PREVENTIVA PER LA VENDITA FUNGHI

1. I venditori di funghi anche secchi dovranno assoggettare la loro merce alla visita preventiva dell'Ufficiale Sanitario e la vendita sarà permessa solo a posto fisso.

CAFFÉ – THE – CACAO E CIOCCOLATO – DROGHE E COLONIALI – SCIROPPI E CONSERVE DI FRUTTA – ACQUE GASSOSE – BIRRA E LIMONATE

ART. 135 – CACAO

1. Il nome di cacao è riservato ai semi dell'albero di cacao che abbiano subito o no la torrefazione, mondatura o frantumazione.
2. La denominazione di cacao con l'aggiunta dei termini: in polvere o polverizzato, alimentare o dei termini similari, è riservata al prodotto ottenuto mediante la macinazione dei semi di cacao decorticati, torrefatti e separati dai germi.
3. Il cacao in polvere ed il cacao solubile non debbono contenere:
 - a. Sostanze estranee alla composizione del prodotto;
 - b. Gli elementi della corteccia del seme.

ART. 136 – CIOCCOLATO

1. La denominazione di cioccolato è riservata esclusivamente al prodotto composto di cacao e zucchero con o senza aggiunta di burro di cacao e di aromi. Il tenore di zucchero (saccarosio) non deve essere superiore al 65 per cento, e quello della sostanza grassa (burro di cacao) non inferiore al 16 per cento. È tollerata la presenza di zuccheri diversi dal saccarosio purché in misura non eccedente il 5 per cento della quantità di zucchero impiegata.

2. È permessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con l'aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate nel precedente comma.

3. Tali cioccolati dovranno essere venduti con denominazioni che indichino la natura dei costituenti, come ad esempio, cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, cioccolato alle noci, cioccolato alle mandorle, alla crema, al liquore, cioccolato al caffè e simili. Il cioccolato al biscotto è permesso, purché il biscotto sia interno ed in pezzi.

ART. 137 – SURROGATO DI CIOCCOLATO

1. Il cioccolato preparato con aggiunta di qualsiasi farina o di fecole, di sostanze grasse estranee diverse dal burro di cacao, di arachidi o di altri semi che non siano le noci, le nocciole, le mandorle, di zuccheri diversi dal saccarosio in quantità superiore a quella indicata nell'articolo precedente, o comunque di sostanze diverse da quelle nominate nell'articolo precedente, deve essere venduto sotto la denominazione di surrogato di cioccolato.

2. La denominazione di surrogato di cioccolato deve essere impressa sul prodotto nelle sue varie forme, sulle etichette e sugli involucri in modo evidente ed in ogni caso la parola "surrogato" deve essere stampata con caratteri non meno visibili di ogni altra parola e denominazione contenuta sul prodotto o sull'etichetta.

ART. 138 – ETICHETTE ED INVOLUCRI.

1. I prodotti di cui all'art. 135, all'articolo 136 e all'art. 137, dovranno inoltre, portare ben chiaro sulle etichette e sugli involucri esterni di qualsiasi genere, il nome della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione.

2. Se il cioccolato è venduto nudo, il nome della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione devono essere impressi chiaramente sul prodotto stesso.

ART. 139 – DIVIETI.

1. È vietato di porre in commercio prodotti di alimentazione dolciaria indicati con nomi di caramelle, biscotti e confetti che non portino impresso in modo chiaro sui recipienti e sugli involti di qualunque genere in cui fossero contenuti, il nome della ditta fabbricante ed il luogo di fabbricazione dei prodotti stessi.

2. Il cioccolato al latte, se non fabbricato con latte intero, dovrà essere venduto con la denominazione di cioccolato al latte magro.

3. È vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute, o che siano avariate, esaurite, od in qualunque modo alterate e falsificate.

ART. 140 – CAFFÉ

1. È proibito di dare il nome di caffè o di vendere con questa designazione una sostanza in grano o in polvere non costituita esclusivamente dal prodotto dell'albero del caffè.
2. È pure proibita la vendita:
 - a. del caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive;
 - b. del caffè torrefatto o macinato, che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito o con polveri estranee.
3. È proibito impiegare nella torrefazione del caffè a scopo di vendita, ed in operazioni successive a tale torrefazione qualsiasi materia estranea al detto prodotto.
4. È proibito nella torrefazione del caffè l'impiego di olio di vasellina avente i requisiti prescritti dalla farmacopea ufficiale della Repubblica, in misura tale che il caffè torrefatto non contenga, in peso più dello 0,5 per cento dell'olio predetto.
5. È proibito altresì aggiungere acqua al caffè torrefatto, allo scopo di aumentare il peso.

ART. 141 – SUCCEDANEI

1. I succedanei del caffè e le miscele di questi col caffè non devono contenere sostanze nocive, e possono essere messi in vendita solo con scritte indicanti la natura degli ingredienti adoperati per la loro preparazione, e non mai con la forma dei semi di caffè. Tali indicazioni dovranno essere ripetute sui libri, fatture, polizze di carico, ecc.
2. Il caffè in bevanda, venduto negli esercizi pubblici, prodotto con caffè coloniale e surrogati del caffè, dovrà essere pure annunciato come tale al consumatore.

ART. 142 – THÉ

1. È proibita la vendita di thé colorato artificialmente, sofisticato con foglie estranee o con materie minerali, di thé anche parzialmente esaurito od avariato e la vendita col nome di thé di foglie di altre piante.
2. I recipienti per preparare e le stagnole per avvolgere il thé devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 154.

ART. 143 – ZAFFERANO

1. Il nome di zafferano è riservato alla parte speciale dello stilo, con gli stimi, del "crocus sativus L."
2. È vietata la vendita e la somministrazione sotto la denominazione di zafferano, di sostanze diverse da quelle cui spetta la suddetta denominazione e di zafferano sia in filamenti che in polvere, mescolato con una qualsiasi sostanza estranea.
3. Lo zafferano in polvere deve essere venduto in involucri sigillati, recanti, oltre alla indicazione prescritta dal seguente comma, quella del peso netto e del nome e della sede della ditta preparatrice. Tale disposizione non si applica allo zafferano venduto nelle farmacie a dosi terapeutiche.
4. La denominazione di zafferano deve essere segnata sugli imballaggi che lo contengono, nonché nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione.

ART. 144 – SUCCO DI FRUTTA

1. Il nome di "succo", "mosto" e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per la spremitura del frutto nominato, con o senza concentrazione.

2. Il nome di "sciroppo" è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio. Il nome di "sciroppo" seguito dalla indicazione di una data pianta è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutta, semi anche tostati, corteccce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

3. I nomi di "conserva", di "marmellata" e di "gelatina" di un dato frutto sono vietati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato, con o senza aggiunta di saccarosio, fino alla consistenza pastosa o fino a che in prodotto si rappresenta o solidifichi per raffreddamento.

4. È vietato vendere con nome di succo o mosto e simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto prodotti di frutta o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati. Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutta o di parte di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi. È vietato produrre e detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio, sciroppi composti, in tutto od in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.

5. Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:

a. l'aggiunta di glucosio, sempre quando la preparazione non superi il 25 per cento della richezza zuccherina totale, e purché lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione " contenente glucosio" oppure "sciroppo glucosato" da applicarsi in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;

b. l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del r.d. 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purché sia posta sui recipienti in modo chiaro e ben leggibile l'indicazione "colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie". Questa disposizione non si applica ai succhi di uva.

ART. 145 – DIVIETI

1. È vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengono organismi animali o siano invasi da organismi vegetali o comunque aventi colore, sapore ed odore sensibilmente disgustosi ed anormali.

2. È vietata la preparazione e la vendita di conserve di pomodoro ed in genere di conserve, marmellate e gelatine di frutta, le quali derivino da frutti immaturi ed alterati.

3. Nella preparazione di conserve di pomodoro è vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi. È pure vietato usare cloruro sodico in quantità superiore al 5 per cento.

ART. 146 – ACQUE GASSOSE

1. Sono considerate acque gassose:

a. Le comuni acque potabili contenenti acido carbonico disciolto sotto pressione (acqua di seltz);

b. Le comuni acque di soda contenenti bicarbonato di soda ed acido carbonico sotto pressione;

c. Quelle gassate come sopra, edulcorate con zucchero, con sciroppi, con essenze aromatiche ed acidi organici non nocivi, e contenenti almeno l'8 per cento di residuo secco.

2. Per la fabbricazione di acque gassose si debbono usare acque potabili sicuramente garantite da possibili inquinamenti.

3. È vietato vendere acque gassose alterate, guaste, contenenti corpi estranei in sospensione e contenute in bottiglie non perfettamente pulite.

ART. 147 – ACQUE GASSOSE SCIROPPIATE

1. Le acque gassose vendute sotto il nome di un determinato frutto, devono essere esclusivamente preparate con lo sciroppo di detto frutto e non essere colorate con colori artificiali.

2. Non adoperandosi esclusivamente sciroppi naturali di frutta, le acque gassose sciroppate non possono portare la indicazione del frutto, ma devono essere vendute con nome di fantasia dello sciroppo usato, oppure con indicazione “aromatizzata”, ad es. alla fragola, alla granatina, ecc. Se lo sciroppo è preparato con glucosio, o sostituendo almeno il 10 per cento di zucchero con glucosio, o con zucchero invertito, la gassosa deve essere venduta con la indicazione “gassosa al glucosio” unitamente alle indicazioni volute dal comma precedente.

ART. 148 – BOTTIGLIE E SIFONI

1. Le bottiglie ed i sifoni per le acque gassose devono portare scritto in modo indelebile, almeno sul tappo e sulle chiusure metalliche, il nome o la ragione sociale del fabbricante, o del suo immediato predecessore, od un marchio che valga ad identificare la fabbrica.

2. Le bottiglie a pallottola sono vietate.

3. È in ogni modo proibito al produttore di acque gassose di adoperare bottiglie e sifoni di altre fabbriche per immettervi prodotti da lui confezionati.

ART. 149 – PERSONALE

1. Il personale adibito alle fabbriche di acque gassose deve essere di sana costituzione ed esente da malattie trasmissibili. Per l'accertamento di tali condizioni deve subire una visita medica da parte dell'Ufficiale Sanitario, il quale ne rilascerà apposito certificato.

2. La visita sanitaria sarà ripetuta periodicamente ed almeno ogni quattro mesi a cura degli esercenti le fabbriche, i quali dovranno curare la conservazione dei referti, e presentarli ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria.

ART. 150 – FABBRICHE DI ACQUE GASSOSE

1. Chiunque intenda aprire una fabbrica di acque gassose o portare modificazioni a quelle esistenti, deve farne domanda al Sindaco del Comune nel quale sorge la fabbrica.

2. Eguale domanda deve essere fatta da chi intende impiantare apparecchi da banco.

ART. 151 – BIRRA

1. Nella fabbricazione della birra non deve essere adoperata altra materia prima, che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo ed il lievito.

2. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici e sostanze innocue come: trucioli di faggio o di quercia, il legno di noce avellana, la colla di pesce, la gelosa (agar agar), l'allumina, il fosfato di calce.

3. Per la colorazione della birra non deve impiegarsi altro che la materia colorante proveniente dal malto torrefatto.

ART. 152 – DIVIETI

1. Non è permessa l'aggiunta della birra di sostanze estranee (come per esempio solfiti, acido salicilico, acido borico, acido assalico, glicerine, ecc.) sia allo scopo di conservazione che ad altro scopo.

2. È vietata la vendita di birra sensibilmente affetta dalle malattie dell'inacidimento, della vischiosità ecc. o comunque avariata.

ART. 153 – TRASPORTI DI BIRRA

1. Per il trasporto della birra si debbono impiegare solo recipienti di legno, di vetro oscuro, non piombifero, o di altro materiale opaco non attaccabile dalla birra stessa.

CAPO VIII

SUPPELLETTILI DA CUCINA E DA TAVOLA – GIOCATTOLI – POPPATOI – GHIACCIO E FRIGORIFERI – GELATI – CARTA DA INVOLGERE GENERI ALIMENTARI – COLORI NOCIVI.

ART. 154 – DIVIETI

1. È vietato di vendere o di tenere per vendere ed usare:

1.1 I suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande che siano:

a. fatti di piombo o zinco con leghe contenenti più del dieci per cento di piombo, ad accezione dei tubi per l'acqua potabile;

b. stagnati internamente con stagno contenente piombo al disopra dell'uno per cento;

c. rivestiti interamente di uno strato vetrificato o smaltato che messo a contatto per ventiquattro ore con una soluzione dell'uno per cento di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;

d. fatti di rame ed ottone e non rivestiti interamente di stagnatura integra o saldati con lega di stagno e piombo contenente di quest'ultimo più del dieci per cento; la stagnatura deve essere estesa a tutta la superficie per i tubi che devono essere immersi, in liquidi o sostanze alimentari;

1.2 gli oggetti di gomma o cautchou, per uso di giocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi;

1.3 stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra del limite dell'uno per cento e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari.

ART. 155 – POPPATOI

1. È vietato importare, fabbricare, vendere e comunque tenere per vendere:

a) Poppatoi a tubo, nonché i singoli pezzi staccati destinati a comporre i poppatoi stessi;

- b) Succhietti o succini per bambini, che non siano di gomma elastica piena.
2. La gomma elastica vulcanizzata di cui sono formati i capezzoli da applicarsi alle bottiglie-poppatoio senza tubo, le tettarelle, gli anelli per dentizione, i copri capezzoli, i tiralatte, i succhietti e simili, siano essi fabbricati nella Repubblica o importati, non devono contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico od altre sostanze nocive.
3. Gli oggetti di gomma di cui al comma precedente, devono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

ART. 156 – GHIACCIO

1. Si ammettono due qualità di ghiaccio: l'industriale e l'alimentare. L'alimentare deve essere artificiale e provenire da fabbriche debitamente autorizzate e notoriamente soggette a vigilanza sanitaria.

2. Negli spacci il ghiaccio industriale dovrà essere posto in luogo separato da quello alimentare e dovrà portare, ben visibile, l'indicazione dell'uso cui è destinato. Anche il trasporto dei due tipi di ghiaccio dovrà essere fatto a mezzo veicoli distinti.

3. L'impiego del ghiaccio naturale e della neve potrà consentirsi soltanto per uso refrigerante ed industriale con le modalità prescritte dall'art. 12 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 157 – FRIGORIFERI

1. I frigoriferi per la conservazione delle sostanze alimentari dovranno avere i locali, l'arredamento e le suppellettili tenuti con la massima pulizia, i locali di magazzino con pavimenti a superficie liscia, unita ed impermeabile con opportuna pendenza verso bocche di scarico e presentare in ogni loro particolare, le più complete garanzie igieniche.

ART. 158 – CARTA DA INVOLGERE GENERI ALIMENTARI

1. La carta destinata all'involucro dei generi alimentari in genere ed in ispecie quelli da consumarsi crudi (salami, formaggi, dolciumi, ecc.) deve essere conservata la riparo dalla polvere, e dai contatti del pubblico e dell'esercente.

2. Detta carta non deve essere tenuta ammassata in angoli o sul banco di vendita, ma custodita entro appositi armadietti o apparecchi, che ne assicurino la protezione e ne evitino l'insudiciamento sia diretto che indiretto.

3. È vietato negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive e che ceda facilmente il colore.

4. Detta carta non deve essere pesante e superare il peso di grammi uno ogni decimetro quadrato. È vietato soffiare sulla carta per staccarla.

ART. 159 – GELATI

1. Col nome di gelato di panna non può essere messo in commercio che quello ottenuto gelando una crema formata esclusivamente col latte, saccarosio, uova e sostanze aromatiche.

2. I gelati di cioccolato non possono essere preparati che usando latte, saccarosio e polvere di cioccolato o di cacao.

3. Nella preparazione dei gelati di frutta, è proibito l'impiego di essenze sintetiche e di coloranti artificiali anche innocui ed edulcoranti diversi dal saccarosio.

4. È permessa la produzione e la vendita di gelati contenenti fecolacei, gelatine e colori artificiali non proibiti a condizione che siano dichiarati "gelati ottenuti con prodotti artificiali" e segnalati con cartelli ben visibili al pubblico, esposti negli esercizi di vendita in caratteri di almeno cm. 5 di altezza.

5. I gelati di crema di panna e quelli nei quali entra in combinazione il latte, devono essere preparati con latte bollito e pastorizzato, oppure con latte da potersi consumare crudo.

(Si richiama il seguente art. 162, n. 7)

ART. 160 – VENDITA AMBULANTE DI GELATI, DI DOLCIUMI E DI BIBITE

1. È assolutamente vietata la vendita ambulante del gelato di crema e di panna o comunque preparato con l'impiego del latte.

2. I venditori ambulanti di gelato diversamente confezionato devono chiedere ed ottenere dal Sindaco una speciale autorizzazione la quale, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà essere concessa dietro regolare domanda indicante:

- a. La qualità o composizione del gelato posto in vendita;
- b. Il luogo di produzione del gelato ed il nome del produttore.

3. Per la vendita ambulante, il mezzo di trasporto (triciclo, carretto, ecc.) deve essere esteticamente decoroso, pulito ed approvato dall'autorità sanitaria comunale.

4. I venditori ambulanti di gelato dovranno disporre di idoneo locale per il deposito di tutto quanto occorre al loro commercio.

5. Per la vendita ambulante di gelati, bibite e dolciumi dovranno essere osservate le prescrizioni seguenti.

6. È fatto assoluto divieto ai singoli rivenditori ambulanti di fabbricare direttamente i gelati.

7. I rivenditori ambulanti di gelati, di bibite e dolciumi debbono rifornirsi esclusivamente presso esercizi di gelaterie, pasticcerie o stabilimenti di produzione debitamente autorizzati e controllati dall'autorità sanitaria.

8. I dolciumi venduti in forma ambulante debbono essere offerti al pubblico in involucri confezionati e chiusi direttamente dal fabbricante.

9. I veicoli destinati alla vendita ambulante devono essere idonei allo scopo e tenuti ben puliti e, oltre a permettere la conservazione del prodotto a bassa temperatura, debbono possedere i recipienti per gelati ed i coni di sfoglia muniti di chiusura che li protegga dalle mosche, dalla polvere e da qualsiasi contatto fino al momento della vendita.

10. Dovrà esserci inoltre un adatto strumento metallico per prelevare i gelati senza che abbiano contatto con le mani del rivenditore; anche gli strumenti per il prelevamento del gelato debbono essere conservati fuori del contatto con le mosche e dalla polvere ed essere di forma e di lunghezza tali che la loro impugnatura non possa venire a contatto con l'orlo del recipiente contenente il gelato.

11. L'igiene dei recipienti contenenti il gelato destinato alla vendita ambulante, deve essere curata direttamente dall'esercizio di gelateria o dallo stabilimento di produzione che fornisce il singolo rivenditore ambulante.

12. Le bibite da somministrare in bicchieri di vetro potranno essere vendute soltanto presso chioschi muniti di presa diretta di acqua corrente, mentre i rivenditori ambulanti dovranno limitarsi a vendere solo bibite già confezionate in bottiglie chiuse.

13. Il personale sia fisso che provvisorio, addetto alla confezione ed alla vendita dei dolciumi, gelati e bibite, deve avere subito la prescritta visita sanitaria ai sensi dell'art. 262 del t.u.

delle leggi sanitarie ed essere sottoposto alla vaccinazione antivaiolosa ed alla vaccinazione antitififica.

14. Si procederà contro i trasgressori delle suddette norme con l'immediato ritiro della licenza, nonché con le sanzioni previste dal t.u. delle leggi sanitarie e dal presente regolamento.

(Si richiama il seguente art. 162, n. 7)

ART. 161 – COLORI NOCIVI

1. Per la preparazione di sostanze alimentari, di bevande, per la colorazione della stoffe, tappezzi, giocattoli, carte destinate ad involgere sostanze alimentari ed altri oggetti di uso personale e domestico, non possono essere impiegati colori nocivi alla salute, come alle disposizioni di legge indicate nel successivo art. 162, lettera f) e nell'art. 250 del t.u. leggi sanitarie.

CAPO IX

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

ART. 162 – NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non è previsto nel presente titolo si applicano, oltre le disposizioni del t.u. delle leggi sanitarie, anche:

1.1. Il r.d. 20 dicembre 1928, n. 3289, per la vigilanza sanitaria sulle carni; il r.d.l. 26 settembre 1930, n. 1458, recante modifiche al r.d.l. 15 maggio 1917, n. 868, per la vendita delle carni fresche e congelate;

1.2. Il r.d. 30 gennaio 1936, n. 398, contenente norme per l'attuazione della legge 15 giugno 1935, n. 1350, per la disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari; il r.d. 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia; il t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, sulla pesca, il regolamento sulla pesca 22 novembre 1914, n. 1486; le disposizioni, in quanto applicabili, anche per il prelevamento dei campioni e dei controlli, del r.d. 17 marzo 1932, n. 368, per i tipi di farina e di pane e della legge 22 giugno 1933, n. 874, sulle paste alimentari; le norme dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione, circa le caratteristiche degli sfarinati del pane e della pasta emanate in esecuzione della legge 2 agosto 1948, n. 1036. Fino a quando non sia diversamente stabilito, le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta sono quelle indicate nel decreto del suddetto Alto Commissariato 26 luglio 1948, (G.U. n. 177, del 4 agosto 1949).

1.3. Il regolamento 3 agosto 1890, n. 7045 per la vigilanza igienica sugli alimenti, bevande e sugli oggetti di uso domestico; il regolamento 9 maggio 1929, n. 994, 1647, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto; il d.l. 29 ottobre 1947, n. 1172, circa la nuova destinazione lattiero-casearia; la legge 4 luglio 1929, n. 1315-1976, sulla coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli; sui prodotti della pesca: le leggi 13 aprile 1933; n. 397, e 20 giugno 1935, n. 1279; il r.d.l. 7 luglio 1927, n. 1548, ed il r.d.l. 27 giugno 1929, n. 1427.

1.4. Il r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; il regolamento relativo approvato con r.d. 1° luglio 1926, n. 1361, (circa i prelevamenti di campioni e le analisi, ivi art. 97 e segg.); il r.d. 2 settembre 1932, n. 1225, per la difesa economica della viticoltura.

1.5. Il r.d. 6 aprile 1933, n. 381, per la vendita di burro e succedanei; il r.d. 15 febbraio 1934, n. 290, sulla limitazione dell'impiego della margarina per usi alimentari; il r.d. 17 maggio 1938, n. 1177, con disposizioni integrative circa la produzione e vendita dei formaggi.

1.6. Per le conserve alimentari il r.d. 8 febbraio 1923, n. 501, il r.d. 14 ottobre 1926, n. 1957; il r.d.l. 25 agosto 1932, n. 1260; per il cacao e cioccolato, la legge 9 aprile 1931, n. 916; per lo zafferano il r.d.l. 12 novembre 1936, n. 2217; per le acque gassose il r.d. 20 ottobre 1931, n. 1601; per il caffè il r.d. 15 ottobre 1925, n. 1925, ed il r.d. 19 dicembre 1926, n. 2415; per l'elenco dei colori nocivi il r.d. 30 ottobre 1924, n. 1938; per i vermouth il r.d.l. 4 novembre 1933, n. 1646 e 19 aprile 1934, n. 773

1.7. Per la fabbricazione e vendita dei gelati si richiama la circolare n. 20900.II.AG/22177 del 30 giugno 1949 dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica.

TITOLO IV

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI – RACCOLTA ED ESPORTAZIONE MATERIE PUTRESCIBILI

ART. 163 – NETTEZZA URBANA IN GENERE

1. La raccolta e la esportazione delle immondizie e delle materie putrescibili nonché la costituzione dei depositi di detti materiali sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli che seguono (D. Capo del Governo del 20 maggio 1928).

ART. 164 – RACCOLTA DI IMMONDIZIE E DELLE MATERIE PUTRESCIBILI

1. Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici, ed in genere, dagli spacci di vendita al pubblico, devono essere tenute, fino alla loro asportazione, in recipienti coperti.

2. Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie e nei terreni pubblici e privati.

3. Le aree scoperte entro i fabbricati o inter poste ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, ed i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

4. Le ordinarie immondizie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali debbono essere raccolte in apposita fossa costruita in cemento con gli angoli arrotondati, coperta in maniera completa da lastra metallica, di capacità non superiore al metro cubo salvo le concessioni che, caso per caso, potranno essere accordate, a giudizio dell'Ufficio di Igiene, secondo l'entità di certe lavorazioni. La fossa deve essere munita di canna di ventilazione prolungata in alto, fino sopra il tetto della vicina costruzione e fornita di cappello.

ART. 165 – ASPORTAZIONE DELLE IMMONDIZIE E DELLE MATERIE PUTRESCIBILI

1. L'asportazione delle materie di cui al precedente articolo deve essere fatta con recipienti che non permettano disperdimenti.
2. L'allontanamento delle immondizie e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatto giornalmente.
3. I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti determinati dall'autorità locale, od essere costruiti secondo un modello approvato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.
4. È vietata nell'abitato la sosta dei carri, carichi di detti materiali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta.
5. Nel caso in cui il trasporto dei suindicati materiali avvenga per ferrovia, o tramvia o per via d'acqua, è obbligatorio il loro trattamento contro le mosche da effettuarsi con mezzi atti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

ART. 166 – DEPOSITI DI IMMONDIZIE E DI MATERIE PUTRESCIBILI

1. Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, e devono distare dal centro di popolazione agglomerata non meno di 500 metri. I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tramviari o portuali, devono essere costruiti per modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.
2. La cernita e la utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili di cui ai precedenti articoli devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART. 167 – GIARDINI URBANI E TERRENI COLTIVATI NEL CENTRO DI POPOLAZIONE AGGLOMERATA

1. Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà permettere la costituzione di depositi dei materiali di cui agli articoli precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni, nei giardini urbani ed in terreni coltivati siti a distanza minore di 500 metri dal centro di popolazione agglomerata. Per detti depositi si dovranno osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente e quelle altre maggiori che il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più efficace trattamento contro le mosche.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 168 – SCUDERIE E STALLE

1. Le scuderie e le stalle in genere, nei casi in cui queste si trovino nel centro di popolazione agglomerata, devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di

dispositivi atti alla protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni emanate dal Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario. Per il trasporto del letame, si osservano le disposizioni contenute nell’art. 165.

ART. 169 – DEPOSITI DI POLLAME

1. Il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario, concede la licenza di tenere depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, a scopo di industria e commercio, nel centro di popolazione agglomerata, sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potervisi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.
2. Nei confronti di detti depositi si attuano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 164 e 165.

ART. 170 – FIERE – FESTE – MERCATI

1. Chiunque, in occasione di fiere, di feste o di mercati, intenda aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini deve darne partecipazione, sette giorni prima al Sindaco, per i provvedimenti che questi è tenuto ad emanare, sentito l’Ufficiale Sanitario, ai fini dell’opportuno trattamento contro le mosche.
2. È vietato, di regola, di tenere fiere, feste o mercati nelle immediate vicinanze di istituti pubblici di ricovero e di cura.

ART. 171 – ESERCIZI PUBBLICI

1. Negli esercizi pubblici di cui al t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, comprese le latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono osservarsi le seguenti norme:
 - 1.1. I locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni date dal Sindaco sentito l’Ufficiale Sanitario. Ugualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse, devono essere i cibi in genere e le bevande preparate che si espongono in mostra.
 - 1.2. Le stoviglie e, in genere, gli accessori da tavola, devono essere tenuti al riparo dalle mosche;
 - 1.3. I locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere raccolti a norma dell’art. 164; le biancherie sudicie devono essere tenute in recipienti chiusi.

ART. 172 – SPACCI DI GENERI ALIMENTARI

1. Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari, all’ingrosso od al minuto, oltre alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, si dovranno osservare le seguenti norme:
 - 1.1. I preparati di carne, il pane, le paste, i dolciumi, la frutta, le conserve, le verdure e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, o lavaggio, o dipellamento, o simile, devono essere protetti contro l’inquinamento ad opera delle mosche, con l’impiego di uno dei mezzi, come retine metalliche, campane di vetro, veli, carte

moschicide, ventilatori od altri congegni adatti allo scopo, stabiliti, caso per caso, dal Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario;

1.2. È vietata l’esposizione all’aperto dello spaccio, delle sostanze di cui al precedente n. 1.1;

1.3. I locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti a norma dell’art. 164.

2. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle macellerie e degli altri spacci che vendano comunque carni fresche.

ART. 173 – VENDITORI AMBULANTI

1. I venditori dei generi alimentari indicati nell’articolo precedente, siano essi ambulanti, od a posto fisso, o in chioschi, o in banchette, o simili, devono uniformarsi alle norme contenute nel n. 1.1 dell’art. 172, per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, ivi contemplati, contro inquinamenti ad opera di mosche.

2. I locali nei quali detti venditori ripongono e confezionano la loro merce devono rispondere ai requisiti di cui al n. 1.3 dello stesso articolo.

ART. 174 – STABILIMENTI DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione o preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento o in regolamenti speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

a. Le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;

b. I depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile di asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche. I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche, come idonee coperture delle materie stesse, carte od altre sostanze moschicide sopra o presso le materie in deposito, o di altri congegni adatti allo scopo, sono indicati dal Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario.

2. La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne e dei depositi di pelli fresche e di residui animali.

ART. 175 – ISTITUTI DI RICOVERO E DI CURA – COLLETTIVITÀ

1. Gli istituti di ricovero e di cura pubblici e privati, nonché le collettività in genere, devono:

a. Proteggere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche: le dispense, le cucine, i locali comunque destinati alla preparazione od alla distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei medicamenti; i mezzi di trasporto interni delle bevande e degli alimenti;

b. Difendere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche le bevande, gli alimenti ed i medicamenti, nei locali destinati a ricovero e cura di infermi per malattie comuni;

c. Proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine, le camere mortuarie, nonché i locali destinati a ricovero e cura di malati di malattie infettive;

d. Attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei depositi delle immondizie, delle materie putrescibili e dei rifiuti di qualsiasi genere.

2. Il prefetto, sentito il parere provinciale, stabilisce:

a. I mezzi da impiegarsi per l’attuazione di quanto sopra;

b. Le norme obbligatorie per la raccolta, la rimozione e la distruzione o l'eventuale recupero, dei materiali di medicatura usati.

c. Tutte le scuole primarie, pubbliche e private, debbono essere fornite, in ogni aula, di un esemplare del cartello di propaganda per la lotta contro le mosche, edito a cura del Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale dello Stato).

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 176 – NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non è previsto nel presente titolo, si richiamano la legge 24 marzo 1928, n. 858, l'art. 263 del T.U. delle leggi sanitarie, il decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 e le successive circolari ministeriali per la lotta contro le mosche.

TITOLO V

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI

CAPO I

MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

ART. 177 – MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del T. U. delle leggi sanitarie e del D. L. 23 aprile 1940 (G.U. 22 maggio 1940) le malattie infettive e diffuse che danno luogo alla adozione di provvedimenti sanitari sono:

a. Peste, colera, febbre gialla, lebbra, tifo petecchiale e forme dermotifosimili, vaiuolo e vaiuloide, alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, parotite epidermica, febbre tifoide e infezioni da paratifi, enterite coleiforme (cholera nostras), dissenteria baccellare, dissenteria amebica e amebiasi, brucellosi (febbre ondulante), reumatismo poliarticolare acuto, infezione puerperale, difterite, pertosse, meningite cerebro spinale, influenza, poliomelite anteriore acuta, encefalite letargica, psittacosi, tularemia, leishmaniosi, febbre ricorrente, spirochetosi ittero infettiva, malaria, pustola maligna, morva nell'uomo, rabbia nell'uomo e morsicature dell'uomo da animali rabidi o sospetti di esserlo, anchilostomiasi, trichinosi, oftalmobolenorrea dei neonati, sifilide da baliatico;

b. Tubercolosi polmonare, tubercolosi cutanea ulcerosa, tubercolosi ossea e glandolare con seni fistolosi;

c. Malattie veneree, tracoma e qualsiasi forma di congiuntivite contagiosa;

d. Vulvovaginiti;

e. Linfogranulomatosi inguinale, forme ulcerative dei genitali femminili;

f. Tigna, scabbia;

g. I casi di gozzo endemico, di pellagra, di scorbuto infantile, di rachitismo nei bambini sotto i tre anni, di gastroenterite dell'infanzia nei bambini sotto i due anni.

ART. 178 – DENUNCIA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

1. La denuncia da parte dei medici prevista dall'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere fatta immediatamente al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario (che ne informano, rispettivamente, il Prefetto ed il Medico Provinciale) per ciascuna malattia infettiva e diffusiva specificata al precedente articolo, nei casi appresso indicati, sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune.
2. Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera a): in tutti i casi accertati o sospettati.
3. Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera b): nei casi di tubercolosi accertati:
 - a. Nelle persone comprese nella tutela assicurativa, in virtù delle disposizioni in vigore, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; nel personale addetto alle vaccherie ed agli stabilimenti di preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande;
 - b. Nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;
 - c. Nelle persone addette ai servizi domestici ed all'assistenza all'infanzia e nelle balie;
 - d. Negli ospedali civili e militari e nelle case di cura; negli istituti di cura o di assistenza medico chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.;
 - e. Nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;
 - f. Nei componenti di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.
4. Oltre alla denuncia fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a parte in tutti i casi di tubercolosi a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale o in altro istituto di cura ed anche dopo il decesso.
5. Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera c): nei casi accertati:
 - a. Negli ospedali civili e militari e nelle case di cura;
 - b. Negli istituti di cura od assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, asili nido, ecc.;
 - c. Negli ospizi o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere;
 - d. Negli opifici, nei cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo;
 - e. In qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi;
 - f. Nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;
 - g. Nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona.
6. Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera d), nei casi accertati in qualsiasi collettività femminile.
7. Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera e), nei casi accertati nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza.
8. Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lettera f), nei casi accertati:
 - a. Nelle persone che frequentino a qualsiasi titolo le istituzioni prescolastiche; le scuole primarie e medie e le istituzioni ad esse assimilate, ovvero che siano raccolte in istituti, collegi o convitti di educazione;
 - b. Negli ospedali civili e militari e nelle case di cura;
 - c. Negli ospedali o asili di mendicità e negli istituti di ricovero in genere;
 - d. Nel personale degli alberghi e delle pensioni ed in quello addetto ai pubblici esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;
 - e. Nei locali di meretricio e nelle meretrici soggette a vigilanza;
 - f. Negli opifici, cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo;

g. In qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

ART. 179 – ALTRI CASI DI MALATTIE INFETTIVE

1. Il Ministro per l’Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può estendere l’obbligo della denunzia ad altre malattie o ad altre circostanze.

ART. 180 – NORME INTEGRATIVE – DISINFEZIONI – LOCALI DI ISOLAMENTO

1. Le misure da attuarsi contro la diffusione delle malattie diffuse sono indicate nel titolo V, Capo I, del T. U. delle leggi sanitarie.

2. È fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare, nel più breve tempo, al Sindaco ed all’Ufficiale Sanitario, qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata nell’art. 177, che per la sua natura ed il numero di casi constatati possa costituire un pericolo di diffusione epidemica.

3. È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive. Essa è limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l’abitazione, secondo che l’autorità sanitaria sarà per prescrivere.

4. Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione dovrà farsi con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a questo uso, chiusi e facilmente disinfezionabili, forniti dal Comune.

5. Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfezionante.

6. Se, in via eccezionale, si usassero carri comuni, questi dovranno, dopo il trasporto, essere disinfezionati.

7. Tanto il trasporto degli oggetti, quanto la disinfezione degli oggetti e delle case, ordinati dall’autorità, saranno gratuiti.

8. Quando siano richiesti dai privati il Comune potrà farsi rimborsare, in base ad una tariffa stabilita, le spese incontrate per questa operazione, sempre che non si tratti di persone iscritte nell’elenco dei poveri.

9. Sarà permesso agli interessati di eseguire i trasporti e le disinfezioni direttamente a loro cura e spese, ma sotto la direzione e sorveglianza dell’Ufficiale Sanitario.

10. Il Comune, da sé, o unito in consorzio con i Comuni vicini, provvede ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose a termini del T.U. delle leggi sanitarie.

ART. 181 – VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA

1. La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria entro il primo semestre del secondo anno dalla nascita e deve essere ripetuta nel semestre successivo quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione la quale dovrà però essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della controindicazione.

2. È inoltre obbligatoria la rivaccinazione all’ottavo anno di età, ed ogniqualvolta sia ritenuto necessario dall’autorità sanitaria nel periodo di diffusione del vaiolo.

3. Si applicano le disposizioni del regolamento sulla vaccinazione obbligatoria 31 marzo 1892, n. 328.

ART. 182 – VACCINAZIONE ANTITIFICA

1. La vaccinazione antitifica è obbligatoria ai sensi del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926 (G.U. 25 novembre 1926):
 - a. Per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali, ed in genere delle case di cura sia pubblici che privati, orfanotrofi, collegi, pensionati, mense, spacci di generi alimentari, alberghi, locande;
 - b. Per le persone addette ai servizi di disinfezione, alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendenti da istituzioni private;
 - c. Per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte;
 - d. I familiari di addetti a spacci alimentari, alberghi, locande e di ammalati di recente di ileotifo;
 - e. Negli altri casi di necessità di cui all'art. 2 di detto decreto.
2. La vaccinazione antitifica ipodermica deve essere ripetuta ogni 18 mesi, quella per via orale ogni sei mesi. Sono dispensati dall'obbligo della vaccinazione, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, le persone che abbiano sofferto di tifo e quelle di salute malferma.
3. I medici vaccinatori rimetteranno all'Ufficiale Sanitario regolare dichiarazione dell'avvenuta vaccinazione.
4. Devono altresì indirsi apposite sessioni ordinarie e straordinarie di vaccinazione antidifterica dei bambini che siano stati in precedenza già vaccinati contro il vaiuolo.
5. Sono esenti dalle vaccinazioni, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, i bambini deboli, linfatici e tubercolotici, nefritici, affetti da diatesi essudativa, cardiaci e quelli che abbiano già sofferto la difterite o subita la vaccinazione antidifterica.

ART.184 – PROFILASSI DELLA FEBBRE PUERPERALE

1. L'ostetrica condotta e le altre ostetriche che esercitano nel Comune sono obbligate ad attenersi scrupolosamente a quanto prescrivono le istruzioni sull'esercizio ostetrico approvate con r.d. 26 maggio 1940, n. 1364, e del d.m. 11 ottobre 1940.
2. L'Ufficiale Sanitario è tenuto a sorvegliare che tali disposizioni siano pienamente osservate, come pure a denunciare l'esercizio abusivo dell'arte ostetrica.
3. Quando si sviluppi nel Comune un caso di febbre puerperale, l'Ufficiale Sanitario provvederà, con i mezzi che la scienza suggerisce, ad impedire ogni possibile contagio.
4. Ai sensi del D. M. 17 maggio 1930, per i provvedimenti da prendere in caso anche semplicemente sospetto di infezione puerperale, l'ostetrica dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del regolamento sull'esercizio ostetrico. Il più piccolo elevamento della temperatura ascellare della puerpera, misurata ogni giorno, deve provocare l'immediata chiamata del medico. Così la puerpera deve essere visitata dal medico per ogni altra irregolarità (dolori uterini eccessivi e altri; scarsità oppure dolore grave nei lochi, metrorragie in puerperio, ecc.).

ART. 185 – PROFILASSI NEGLI ESERCIZI DI BARBIERI E PARRUCCHIERI

1. I barbieri e parrucchieri dovranno tenere la loro bottega e suppellettili del loro esercizio con la più scrupolosa nettezza. Devono sterilizzare il rasoio con prolungate immersioni nell'acqua bollente od in una soluzione disinfettante.
2. Per spargere la cipria dovranno usare polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggere volta per volta.

3. L'apertura di un esercizio da barbiere e parrucchiere per signora deve essere subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.
4. I barbieri ed i parrucchieri dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. durante il servizio indosseranno un camiciotto o giubba bianchi e di bucato;
 - b. prima di ogni servizio dovranno lavarsi le mani;
 - c. gli asciugatoi e la biancheria saranno di bucato;
 - d. i pettini, le spazzole, i pennelli e gli altri arnesi dovranno essere sempre puliti e disinfezati;
 - e. succedendo taglio, scalfittura, abrasione alla pelle del cliente, dovrà essere subito praticata disinfezione con cotone antisettico imbevuto in alcool, senza fare uso di cipria e di detersivi;
 - f. almeno una volta al mese dovrà essere eseguita un'accurata lavatura e disinfezione del pavimento ed una volta all'anno l'imbiancatura delle pareti del locale dell'esercizio.

CAPO II

MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

ART.186 – OBBLIGO DENUNCIA DI MALATTIE INFETTIVE

1. I veterinari, i proprietari o detentori a qualunque titolo di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunciare immediatamente al Sindaco, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale, non riferibile a malattia comune accertata.

2. Le malattie infettive di cui è obbligatoria la denuncia sono: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, barbone bufalino, rabbia, tubercolosi clinicamente diagnosticabile, peste bovina, pleuro-polmonite essudativa, morva, farcino criptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, agalassia contagiosa delle pecore e delle capre, malattie infettive dei suini, aborto epizootico, diarrea dei vitelli, malattie infettive dei polli, influenza del cavallo, rogna nelle pecore e nelle capre, rogna negli equini, vaginitis granulosa, setticemia emorragica dei bovini, difterite aviaria, laringotracheite dei polli, e le altre malattie infettive e diffuse sospette di essere tali, indicate con speciale ordinanza del Ministero dell'Interno.

ART. 187 – CASI D'INTERVENTO DEL PREFETTO

1. Nei casi di peste bovina, di pleuro-polmonite contagiosa e di morva, il Prefetto, previa visita e parere del Veterinario Provinciale, può, con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali riconosciuti infetti, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

2. In tali casi è concessa ai proprietari un'indennità, come dall'art. 265 del t.u. leggi sanitarie, per ogni capo di bestiame.

3. L'importo dell'indennità è a carico dello Stato e della Provincia in parti uguali.

4. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

ART. 188 – REGISTRAZIONE DEI CANI - MUSOLIERA

1. I cani esistenti nell’ambito del territorio comunale devono essere notificati dai detentori all’Ufficio comunale per la registrazione, entro cinque giorni dall’avvenuto possesso.
2. Nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non siano condotti al guinzaglio, debbono portare la musoliera che impedisca loro di mordere. Possono essere tenuti senza la prescritta musoliera i cani da guardia, soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

ART. 189 – RABBIA

1. Ogni proprietario, detentore o custode di animale morsicato da altro animale idrofobo o sospetto di esserlo, dovrà denunciarlo all’autorità comunale a sottostare alle prescrizioni di isolamento, sorveglianza o abbattimento del medesimo, secondo le circostanze lo richiedano.
2. È pure fatto obbligo di denunciare lo sviluppo della rabbia tanto nel cane quanto in qualsiasi altro animale domestico od agricolo, ed anche i casi semplicemente sospetti.
3. Chiunque ha il diritto ed il dovere di denunciare un animale idrofobo o sospetto.

ART. 190 – MISURE IN CASO DI RABBIA

1. Quando un animale idrofobo o sospetto di esserlo avesse già morsicato persone od animali, si procurerà di conservarlo in vita, legato nell’apposito canile comunale, in locale chiuso ed appartato, per giudicare il decorso ed esito della sua malattia, se trattasi di idrofobia certa. Qualora vi sia in ciò pericolo e l’animale venga ucciso, se ne manderà la testa ed il collo, convenientemente raccolti con le norme suggerite dall’Ufficiale Sanitario o dal veterinario comunale, al laboratorio provinciale di igiene, sezione batteriologica. Le persone morsicate verranno inviate ad un istituto antirabbico per la cura, mentre gli animali morsicati verranno abbattuti o tenuti in osservazione secondo le prescrizioni del veterinario condotto o dell’Ufficiale Sanitario.
2. La cura iniziata presso l’istituto antirabbico potrà essere continuata a domicilio quando il medico curante ne assuma la responsabilità e lo dichiari per iscritto, con l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio Sanitario, ciò che di anormale si verificasse durante la cura stessa.

ART. 191 – DISTRUZIONE DI ANIMALI MORTI

1. La distruzione degli animali morti di malattia contagiosa sarà eseguita nelle apposite sardigne.
2. L’ufficio di igiene stabilirà le modalità e le precauzioni da usare per l’interramento.
3. Si applica il precedente art. 34.

ART. 192 – MISURE PER IMPEDIRE IL DIFFONDERSI DI MALATTIE DEL BESTIAME

1. Quando vi sia minaccia di epizoozia o quando si verificasse in un comune confinante un’epizoozia notevole, il Sindaco potrà ordinare tutte quelle misure che saranno ritenute convenienti ad impedirne, arrestarne o circoscriverne lo sviluppo.

ART. 193 – CASI DI FARCINO, MOCCIO O CIMURRO

1. Gli animali equini od altri, malati o sospetti di farcino, moccio o cimurro, saranno sottoposti alla prova della malleina; e se questa sarà positiva si dovrà subito procedere alla uccisione dell'animale ed alla disinfezione della stalla e degli attrezzi che servirono ad animali infetti.
2. Gli animali sospetti di farcino saranno tenuti sotto sequestro rigoroso, e sorvegliati da persona istruita del pericolo al quale si esporrebbe, se trascurasse le istruzioni che l'Ufficiale Sanitario dovrà impartirle.

ART. 194 – TUBERCOLOSI MAMMARIA

1. Gli animali bovini affetti da tubercolosi mammaria devono essere sottratti alla fornitura del latte per qualsiasi uso.
2. Gli animali bovini che sono adibiti alla produzione del latte a scopo alimentare come tale, si dovranno previamente sottoporre a visita, ed eventualmente alla prova della tubercolina.

ART. 195 – DISINFEZIONE CARRI TRASPORTO

1. Il veterinario comunale sorveglierà la disinfezione dei carri ferroviari ed altri, che abbiano servito a trasportare animali malati o morti per malattia contagiosa.

ART. 196 – VIGILANZA SU FIERE, MERCATI, STALLE DI SOSTA E DI DEPOSITO

1. Il veterinario condotto esercita un'accurata vigilanza sulle fiere, mercati, sulle stalle di sosta e di deposito dove si tengono temporaneamente gli animali.

TITOLO VI

POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTI DI DECESSI

ART. 197 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel titolo VI del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, gli esercenti la professione di medico-chirurgo, a norma dell'art. 103 lettera a) del t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

2. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dell'autorità giudiziaria o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

3. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro le ventiquattr'ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita del Ministero dell'Interno d'intesa con l'istituto centrale di statistica.

4. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

ART. 198 – SOSPETTI DI REATO

1. Ove dalla scheda di morte risulti e sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 199 - AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, pubblicate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte contemplata nell'art. 197.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Quando, nel caso di autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 200 – RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. I cadaveri delle persone decedute negli ospedali e di quelle che, decedute altrove senza assistenza sanitaria, sono trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione od un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato nell'art. 32 del t.u. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 85 dell'ordinamento ospedaliero 30 settembre 1938, n. 1631.

2. Il riscontro diagnostico viene eseguito dall'anatomo-patologo universitario ed ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la maggior cura.

4. Sono esclusi dal riscontro diagnostico:

a. i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie o negli ospedali civili, quando il ricovero sia avvenuto per ordine dell'autorità militare;

b. i cadaveri delle persone che sono state ricoverate nei reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali civili e che sono ivi decedute, quando la famiglia ne faccia esplicita opposizione.

5. I risultati dei riscontri diagnostici, fermo restando quanto prescrivono i commi 2° e 3° dell'art. 85 delle citate norme sull'ordinamento ospedaliero, devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte contemplata all'art. 197 del presente regolamento.

6. Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del t.u. delle leggi

sanitarie precipato. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 201 – FUNZIONI DI MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario incaricato dal Sindaco, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato ad un medico speciale.

2. Il medico necroscopo dipende dall'Ufficiale Sanitario ed a questi riferisce nell'espletamento del proprio servizio.

3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato scritto, previsto dall'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso.

ART. 202 – RINVENIMENTO RESTI UMANI

1. Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

2. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 203 – PERMESSO DI SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile dall'ufficiale di stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere ed ossa umane contemplate nell'art. 202. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco che deve essere consegnata al custode del Cimitero.

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 204 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, e trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamenti ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione del cadavere.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell’Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì misure cautelative speciali, prescritte dall’Ufficiale Sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

ART. 205 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Il Comune deve avere, nell’ambito del Cimitero, un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a. morte in abitazioni anguste e povere che siano inadatte e nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b. morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c. ignote, di cui debba darsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero può essere istituito in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

3. I depositi di osservazione di cui ai precedenti commi devono essere tali da rendere possibile l’assistenza e la sorveglianza. Tali depositi devono, inoltre, essere tali da far avvertire agevolmente dal custode ogni eventuale manifestazione di vita.

ART. 206 – CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere costruita in prossimità dell’abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

3. La camera mortuaria, in mancanza del deposito di osservazioni previsto dall’art. 204, funzionerà come tale, purché sia posta nelle condizioni indicate dall’art. 205.

4. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del Cimitero. Le pareti di essa, fino all’altezza di metri 1,50 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale od artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o con altro materiale liscio, impermeabile e bene unito. Deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 207 – SALA PER AUTOPSIE

1. La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2. Nel posto meglio illuminato ed adatto della sala stessa vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l’allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART. 208 - OSSARIO

1. L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 209 – TARIFFE TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri è:

- a. A carico del Comune quando la famiglia non richieda servizi e carri speciali ed il trasporto sia fatto nella forma ordinaria più semplice;
- b. A pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali. Detta tariffa è allegata al presente regolamento.

ART. 210 – TRASPORTO PRIMA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto dei cadaveri al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 211 – CASI DI MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero dell'Interno (art. 177) il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Prefetto non lo vietи nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ART. 212 – MODALITÀ DEI TRASPORTI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del Comune, preferibilmente in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 209, lett. B).

2. Nel caso previsto dall'art. 209 lett. B), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali sia esercitato dal Comune a mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che in via eccezionale sono eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, impone il pagamento di un diritto fisso la cui entità corrisponda a quella stabilita per i trasporti di ultima categoria nello stesso art. 209. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 213 - CARRI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade ordinarie debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica e facilmente lavabile. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall’Ufficiale Sanitario il quale deve controllarne, almeno una volta all’anno, lo stato di manutenzione.

ART. 214 - RIMESSE

1. Le rimesse dei carri funebri debbono essere ubicate in località appartata, fuori dell’abitato e debbono essere provviste dei mezzi per la pulizia e la eventuale disinfezione.

2. L’esercizio di dette rimesse è autorizzato dal Sindaco previo riconoscimento di idoneità da parte dell’Ufficiale Sanitario

ART. 215 – ORARI E PERCORSI

1. Il Sindaco determina l’orario per il trasporto di cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

ART. 216 – TRASPORTI FUORI DEL COMUNE

1. Il trasporto di un cadavere entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune, o fuori della Provincia, deve essere autorizzato dal Prefetto.

2. L’autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all’art. 342 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed all’osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ovvero, quando trattasi di trasporto in Comune di altra provincia, al rispettivo Prefetto.

3. Circa il trasporto per le cremazioni ed all’estero o dall’estero si applicano le disposizioni di cui al Regolamento generale di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

4. Per il trasporto all’estero o dall’estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo.

5. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

6. Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 di mm., se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.

7. Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm. 4, e le tavole devono essere di un solo pezzo.

8. Le intersezioni delle diverse facce della cassa debbono essere riunite con un intaglio a coda di rondine.

9. Le congiunture debbono essere, inoltre, saldate con buon mastice e assicurare mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm.

10. La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2 e distanti l’una dall’altra non più di 50 cm.

11. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall’art. 22 del r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880, e sempre che il trasporto stesso, dal

luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

12. Per i trasporti di cui al comma 4 del presente articolo nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al tre per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al 30 per cento, e devono essere avvolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5 per cento o di altra soluzione disinettante.

13. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunga dopo 24 ore di tempo.

14. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ai procedimenti conservativi di cui all'art. 41 del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

15. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto prefettizio di autorizzazione.

16. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. 217 – CIMITERI – CUSTODE - REGISTRI

1. A norma dell'art. 337 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune deve avere almeno un Cimitero a sistema di inumazione. Il Cimitero deve essere cinto completamente da muro alto non meno di m. 2,50 dal piano esterno di campagna.

2. Nel Cimitero comunale devono essere ricevuti:

a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privilegiata esistente nel Cimitero del Comune;

d. i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese;

3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

4. L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

5. I cimiteri devono avere almeno un custode. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 203; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 203, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito ove sono stati depositi;

c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

6. I registri suddetti debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

7. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi restando l'altro presso il custode.

ART. 218 – INUMAZIONE

1. Il Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo ed alla distanza dalla falda freatica. Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali in base ad apposito piano distributore, dividendole in riquadri proporzionali al numero delle inumazioni in un anno ed al previsto periodo di rotazione in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continue, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

2. Lo spazio necessario per un anno deve calcolarsi sulla media annuale dei morti durante l'ultimo decennio. È da ritenersi sufficiente il rapporto di 73 morti di età oltre i 10 anni e di 27 di età al di sotto di dieci anni, per ogni cento morti, salvo che il Ministero per l'interno non disponga diversamente in rapporto a variazione del coefficiente di mortalità per età.

3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei riquadri indicati nel piano distributore, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti pari rimasti liberi.

4. Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disaggregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e la indicazione dell'anno di seppellimento.

5. Ciascuna fossa per l'inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda, (a metri due) la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,60 almeno ogni lato. Si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di area di metri quadrati 3,50.

7. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2), una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

8. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

9. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

ART. 219 - TUMULAZIONE

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria,

intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra. Le nicchie ed i loculi possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.

2. Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere di almeno cm. 40, tranne che non si impieghino lastre di pietra compatta unite fra loro con saldatura di piombo, o costruiti in cemento armato. In quest'ultimo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art.216.

ART. 220 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che nel cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea. Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione di cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

ART. 221 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro l'ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme debbono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni debbono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode.

4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 222 – RINVENIMENTI DI OSSA

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere le ossa stesse per deporle in cellette o columbari posti entro il recinto del cimitero e da essi avuti in concessione.

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. debbono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

ART. 223 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4. Si applicano per le estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli art. 221, secondo comma, della lettera b) dello stesso articolo e dell'art. 222.

CAPO V

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 224 – CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 218, ove rimanga nel cimitero spazio disponibile, il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali, familiari o collettive.

2. Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione od a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

4. Le concessioni del Comune di cui ai precedenti commi sono subordinate al nulla osta del Prefetto.

5. A tale scopo il Comune deve corredare la relativa deliberazione del Consiglio Comunale, dei seguenti documenti: piano regolatore del cimitero, dal quale risulti quale sia l'area per i campi comuni di inumazione e quale quella che si intende riservare per le sepolture private; dati sulla mortalità annuale media accertata nel Comune durante l'ultimo decennio, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.

ART. 225 – CONCESSIONI TEMPORANEE E PERPETUE

1. Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Nel caso di soppressione del cimitero si applicano le disposizioni dell'art. 76 e 77 del r.d. 25 dicembre 1942, n. 1880.

2. Con l'atto della concessione, il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 226 – TRASMISSIBILITÀ

1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

2. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto od in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile e sempre che i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.

3. La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

4. In ogni caso ove sussistano ragioni di pubblico interesse il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al Comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione ed alla trasmissione.

ART. 227 – PROGETTI – MONUMENTI E LAPIDI – ABBANDONO DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, sentita la Commissione comunale per l'edilizia.

2. In ogni caso le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. Anche per i monumenti e per le lapidi occorre la preventiva approvazione della Commissione Edilizia. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla remozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni.

ART. 228 – CIMITERO CONSORZIALE

1. Quando il cimitero è consorziale, i Comuni consorziati si ripartiscono il provento delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

ART. 229 – TARIFFA CONCESSIONI CIMITERIALI

1. La tariffa delle concessioni cimiteriali di qualsiasi natura è allegata al presente regolamento.

ART. 230 – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEI CIMITERI

1. Il Comune, previa autorizzazione del Prefetto, può stabilire nel cimitero comunale reparti speciali e separati per il seppellimento dei cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la deposizione delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata nel cimitero stesso.

ART. 231 – CAPPELLE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO

1. Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero, contemplate dall'articolo 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto, che la rilascia dopo aver sentito il Sindaco ed il Consiglio Provinciale Sanitario ed aver fatto eseguire, a spese del richiedente, apposita ispezione tecnica della Commissione prevista dall'art. 84 del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche quando viene chiesto il riconoscimento giuridico di cappelle private e gentilizie di cui ai commi precedenti, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 203, occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART. 232 – REQUISITI PER LE CAPPELLE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO

1. Il Comune non può per alcun motivo imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private o gentilizie.

2. Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nel cimitero.

3. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi acquistino il diritto di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altri edifici destinati a riunioni di persone.

4. Venendo meno le condizioni di fatto previste nel precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle. Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero, nonché i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

5. A norma dell'art. 341 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per l'Interno può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione di cadaveri, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento, in località differenti dal cimitero. Detta tumulazione costituisce speciale onoranza per la memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerenze.

ART. 233 – DIVIETI DI COSTRUZIONE

1. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

2. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza ai sensi dell'art. 338 T.U. leggi sanitarie.

3. Il Prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati.

4. Il Prefetto, inoltre, sentito il medico provinciale ed il sindaco, per gravi e giustificabili motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

5. I provvedimenti del Prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni.

6. Il Ministro per l'Interno decide sui ricorsi, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE DEL TITOLO IV

ART. 234 – SANZIONI

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente titolo salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 235 – NORME INTEGRATIVE

1. Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. D. L. 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e nel relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927 per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero per i Lavori Pubblici.

2. Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento generale di polizia mortuaria approvato con r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880.

ART. 236 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le concessioni effettuate dal Comune per sepolture private di cui al Capo V del presente titolo, che non abbiano ancora avuta esecuzione, il Comune potrà con apposita deliberazione, prescrivere un congruo termine per l'esecuzione, trascorso inutilmente il quale, le concessioni si intendono improduttive ad ogni effetto, per decadenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

ART. 237 – DONATORI DI SANGUE

1. I donatori di sangue debbono essere di tipo costituzionale sano ed esenti da lue, tubercolosi, malaria ed altre malattie trasmissibili.

2. La prestazione di sangue a scopo di trasfusione terapeutica e di pronto soccorso deve essere data da individuo idoneo che appartenga ad un gruppo sanguigno compatibile con quello dell'individuo ricevente. Il riconoscimento di tale idoneità deve risultare da rigorosi esami clinici e di laboratorio, come da D.M. 3 giugno 1935, riguardante le trasfusioni del sangue.

3. I datori volontari o professionali di sangue devono essere iscritti in uno speciale registro da conservarsi presso l'Ufficio Sanitario del Comune. L'Ufficiale Sanitario dispone la iscrizione dopo accurata visita medica e dopo averne accertato la iscrizione all'Associazione Nazionale Datori di Sangue di cui al D.M. 20 agosto 1936.

ART. 238 – AUTORIZZAZIONI – DIVIETI – PENALITÀ

1. Tutte le attività aventi riflessi nel campo igienico sanitario devono essere permesse od autorizzate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e, nei congrui casi, anche il veterinario condotto. Il sindaco può limitare o vietare per motivi igienico sanitari di pubblico interesse qualsiasi tipo di dette attività.

2. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non esista un'apposita sanzione nelle varie leggi, con l'ammenda fino a £. 5000 ai sensi dell'art. 106 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 239 – VERBALI DI CONTRAVVENZIONE

1. Chi eleva la contravvenzione deve redigere apposito verbale da sottoscriversi anche dal contravventore. Nei verbali viene indicato il motivo per cui, eventualmente, il contravventore si rifiuti di firmare.

ART. 240 – SEQUESTRI PER CONTRAVVENZIONI – PRELIEVO DI CAMPIONI

1. Nel verbale di contravvenzione si fa menzione delle cose sequestrate che vengono sigillate e conservate, salvo che si tratti di sostanze la cui conservazione possa comunque riuscire nociva. In tal caso il sindaco, con ordinanza d'urgenza, ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, ne ordina la distruzione.

2. Quando non subentri la competenza dell'autorità giudiziaria il Sindaco può ordinare, nei congrui casi, la distribuzione delle cose sequestrate ad Istituti di beneficenza.

3. Nel verbale suddetto vengono descritte anche le sostanze sospette di essere nocive che, sottoposte a sequestro provvisorio, chiuse e suggellate, vengano prelevate in campioni, ai sensi delle leggi e disposizioni relative per essere analizzate od esaminate dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

4. Nei casi suddetti il Sindaco adotta gli opportuni provvedimenti affinché le sostanze sospette non siano smerciate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando non subentrino le speciali norme di legge di cui all'art. 162.

ART. 241 – PIANTE OFFICINALI ED ERBORISTERIA

1. Le piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e del relativo regolamento 19 novembre 1931, n. 1793, sono quelle comprese nell'elenco di cui al R. D. 26 maggio 1932, n. 772. Esse non possono essere raccolte senza la carta di autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario. Il diploma universitario di erborista conferisce la autorizzazione a coltivare e raccogliere piante indigene ed esotiche nonché alla preparazione industriale di esse. Il diploma deve essere registrato presso l'Ufficio Sanitario in cui l'erborista intende svolgere la sua attività.

ART. 242 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della G.P.A. sentito il Consiglio Provinciale Sanitario. Dopo l'approvazione esso dovrà essere affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. Esso abroga ogni precedente disposizione regolamentare del Comune.

ART. 243 – NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.

Adottato con deliberazione consiliare n° 63 del 2 dicembre 1950, approvata dalla G.P.A. in seduta del 14 febbraio 1951, con decisione n° 19713 - Div. San. e modificato con delibera di Giunta n° 86 del 13 marzo 1951, ratificata dal Consiglio Comunale in seduta del 14 aprile 1951 e vistata dal Sig. Prefetto della Provincia il 27 marzo 1951 al n. 6198 - Div. 3/1, ed integrata con delibera consiliare n° 92 del 21 aprile 1970, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 26 novembre 1970 al n° 1471 - Div. 3/1.

[\[INDICE \]](#)